

---

# Il ruolo del Difensore del vincolo nel ‘processus matrimonialis brevior’

## *The Role of the Defender of the Bond in the ‘processus matrimonialis brevior’*

RECIBIDO: 15 DE OCTUBRE DE 2019 / ACEPTADO: 22 DE ENERO DE 2020

---

**Massimo DEL POZZO**

Professore Ordinario di Diritto Costituzionale  
Pontificia Università della Santa Croce. Facoltà di Diritto Canonico. Roma  
orcid 0000-0003-4816-1965  
delpozzo@pusc.it

**Resumen:** El texto examina el papel del Defensor del vínculo en el *processus matrimonialis brevior*. La contribución subraya la importancia y el relieve del representante del bien público en esta modalidad procesal (considerando principalmente el litisconsorcio activo de los cónyuges). La garantía del contradictorio no es solo formal y cautelar sino efectiva y sustancial, estando llamada –según el requerimiento de san Juan Pablo II– a «indagar, proponer y clarificar todo aquello que razonablemente pueda aducirse contra la nulidad». Se analiza, por tanto, el contenido y el espíritu de la intervención de este ministro en toda la dinámica del proceso (fase introductoria, instructora y de discusión y en la delicada función ligada a la eventual impugnación de la sentencia episcopal). La funcionalidad del *processus brevior* requiere defensores del vínculo competentes y motivados, se destaca por lo tanto la exigencia de una comprometida determinación, de una formación adecuada, así como de una dedicación prioritaria en la defensa del vínculo.

**Palabras clave:** *Mitis iudex Dominus Iesus*, *processus matrimonialis brevior*, Defensor del vínculo, Indisolubilidad, Solicitud por la justicia.

**Abstract:** This article examines the role of the Defender of the Bond in the *processus matrimonialis brevior*, highlighting the importance of this prominent role in representing the public good throughout the various stages of this form of the process (especially given the active *litis consortio* of the spouses). Guaranteeing the existence of a process *in contradictorio*, the Defender is not just a formal, precautionary requirement; rather, it represents a real, substantial role that is required to – in the words of Pope St. John Paul II – “investigate, propose, and clarify all that could reasonably be cited against nullity.” This article, then, analyzes the content and spirit of this ministry’s contribution to the entire dynamic of the process (introduction, instruction, discussion, and the delicate task associated with a possible challenge against the Bishop’s sentence). Given that the functionality of the *processus brevior* requires competent and motivated Defenders of the Bond, this article notes the demand for sincere determination, adequate formation and unconditional commitment to defense of the bond.

**Keywords:** *Mitis iudex Dominus Iesus*, *processus matrimonialis brevior*, Defender of the Bond, Indissolubility, Concern for Justice.

SOMMARIO: 1. La concezione istituzionale del processo e le esigenze della tutela del vincolo. 2. La particolare influenza del rappresentante del bene pubblico nella forma abbreviata. 3. L'effettività formale e sostanziale del contraddittorio nel 'processus brevior'. 4. Il contributo essenziale del 'Defensor vinculi' nella dinamica del processo. 4.1. *Il Difensore del vincolo nella fase introduttoria*. 4.2. *Il Difensore del vincolo nella fase istruttoria*. 4.3. *Il Difensore del vincolo nella discussione della causa*. 4.4. *Il delicato compito del Difensore del vincolo nell'impugnazione*. 5. Profili di nullità della sentenza episcopale per denegazione del diritto di difesa. 6. La garanzia della giustizia e funzionalità del 'processus brevior'.

## 1. LA CONCEZIONE ISTITUZIONALE DEL PROCESSO E LE ESIGENZE DELLA TUTELA DEL VINCOLO

La più rilevante novità della riforma processuale nel processo di nullità del matrimonio è costituita sicuramente dal *processus matrimonialis brevior coram Episcopo*. La nuova modalità procedurale, come già ripetutamente rilevato, si inquadra pienamente e coscientemente nella logica processuale<sup>1</sup>. La peculiare conformazione dell'ele-

<sup>1</sup> Cfr. ad es. M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*, Edusc, Roma 2016, 26-29; W. L. DANIEL, *The Abbreviated Matrimonial Process before the Bishop in Cases of "Manifest Nullity" of Marriage*, *The Jurist* 75 (2015) 540-550; C. M. MORÁN BUSTOS, *El proceso "brevior" ante el Obispo diocesano*, in M. E. OLMOS ORTEGA (ed.), *Procesos de nulidad matrimonial tras la reforma del papa Francisco*, Dykinson, Madrid 2016, 131-135. È particolarmente indicativo al riguardo il *Proemio* di FRANCESCO, *litterae ap. motu proprio datae Mitis iudex Dominus Iesus*, 15-VIII-2015 [= MIDI]: «Non mi è tuttavia sfuggito quanto un giudizio abbreviato possa mettere a rischio il principio dell'indissolubilità del matrimonio; appunto per questo ho voluto che in tale processo sia costituito giudice lo stesso Vescovo, che in forza del suo ufficio pastorale è con Pietro il maggiore garante dell'unità cattolica nella fede e nella disciplina» (n. IV). TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Sussidio applicativo del M. p. Mitis Iudex Dominus Iesus*, Città del Vaticano, gennaio 2016 [= *Sussidio applicativo MIDI*], puntualizza la natura giudiziale del *processus brevior*: «Sia il processo ordinario che quello *breviore* sono comunque processi di natura prettamente giudiziale, il che significa che la nullità del matrimonio potrà essere pronunciata solo qualora il giudice consegua la certezza morale sulla base degli atti e delle prove raccolte» (p. 11; espressamente richiamato anche in FRANCESCO, *Discorso alla CEI*, 20-V-2019, n. 2).

mento soggettivo del giudizio (il necessario litisconsorzio attivo dei coniugi<sup>2</sup>) evidenzia dunque il rilievo decisivo del Difensore del vincolo per assicurare (più che gli estremi) la funzionalità e proficuità del contraddittorio<sup>3</sup>. L'intervento e il solerte impegno del Ministro evita di dar adito a una sorta di "volontaria giurisdizione" o di "autocertificazione autoritativa" della nullità matrimoniale<sup>4</sup>. Emerge subito che il ruolo e la coscienziosità del *Defensor vinculi* condiziona, se non la verità stessa della pronuncia (la certezza morale raggiunta potrebbe comunque essere fondata e attendibile), almeno la liceità e prudenza della decisione. Un mero simulacro dell'esercizio dello *ius defensionis* sfigura l'essenza dell'amministrazione della giustizia e le condizioni della tutela dei diritti, rendendo il processo solo un macchinoso formalismo dichiarativo.

Il presente contributo si propone di esplorare la consistenza e l'incidenza del compito del rappresentante del bene pubblico per la garanzia della bontà del giudizio brevior *coram Episcopo*. La sconcertante do-

<sup>2</sup> Può considerarsi minoritaria la tesi che riconduce il presupposto solo all'adozione della forma processuale (cfr. ad es. G. P. MONTINI, *L'accordo dei coniugi quale presupposto del "processus matrimonialis brevior"* [can. 1683, 1° MI], *Periodica* 105 [2016] 395-415; L. SABBARESE, *Il processo più breve: condizioni per la sua introduzione, procedura, decisione*, in E. B. O. OKONKWO – A. RECCHIA (eds.), *Tra rinnovamento e continuità. Le riforme introdotte dal motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Città del Vaticano 2016, 46-49; e non alla sostanza della domanda, come invece riteniamo.

<sup>3</sup> «L'oggetto del processo è invece dichiarare la verità circa la validità o l'invalidità di un concreto matrimonio, vale a dire circa una realtà che fonda l'istituto della famiglia e che interessa in massima misura la Chiesa e la società civile. Di conseguenza si può affermare che in questo genere di processi il destinatario della richiesta di dichiarazione è la Chiesa stessa. Attesa la naturale presunzione di validità del matrimonio formalmente contratto, il mio predecessore, Benedetto XIV, insigne canonista, ideò e rese obbligatoria la partecipazione del difensore del vincolo a detti processi (cfr. Cost. ap. *Dei miseratione*, 3-XI-1741). In tal modo viene garantita maggiormente la dialettica processuale, volta ad accertare la verità» (BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 28-I-2006, AAS 98 [2006] 137).

<sup>4</sup> Cfr. N. COLAIANNI, *Il giusto processo di delibazione e le "nuove" sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it) n. 39/2015, 21-XII-2015, 17-21 (§ 7. *Il processus brevior come volontaria giurisdizione*). Vive perplessità sulla effettiva natura giudiziaria del processo abbreviato sono state espresse anche da G. BONI, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte seconda)*, Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it) n. 10/2016, 14-III-2016, 64-76 (§ 4.6. *Via giudiziale e via amministrativa. Natura dichiarativa o costitutiva della decisione*).

manda di un Vicario giudiziale circa la necessità della partecipazione al *processus brevior* del Difensore del vincolo mi ha fatto comprendere la debolezza e l'impreparazione diffusa nel contesto attuale e i rischi di un uso improprio e approssimativo dello strumento processuale semplificato<sup>5</sup>. Sono ormai diversi i lavori che si sono interessati diffusamente della figura del *Defensor vinculi* dopo la riforma<sup>6</sup>, per quanto non sia mancata una considerevole attenzione anche alla forma abbreviata, tali analisi non sono tuttavia dedicate specificamente al nuovo meccanismo procedurale e alla sua articolazione. Una focalizzazione puntuale ed esclusiva magari può evitare considerazioni più generiche e circoscrivere il senso dell'indagine. Per quanto il *processus brevior* non rappresenti il prototipo dell'amministrazione della giustizia matrimoniale (costituisce una forma straordinaria ed eccezionale<sup>7</sup>), ne manifesta non di meno un

<sup>5</sup> In molte parti del mondo in assenza di un adeguato controllo c'è sicuramente il rischio di un uso improprio e "disinvolto" dello strumento abbreviato. Anche i dati e le considerazioni riportate nel sito della Segnatura Apostolica denotano una certa preoccupazione: *Estadísticas: el proceso más breve ante el Obispo. Análisis a partir de la actividad de los tribunales iberoamericanos en el año 2016, primer año de vigencia del Mitis Iudex Dominus Iesus* (preparado por M. Astudillo), in [www.vatican.va/roman\\_curia/tribunals/apost\\_signat/documents/el-proceso-mas-breve2016.pdf](http://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_signat/documents/el-proceso-mas-breve2016.pdf).

<sup>6</sup> Cfr. ad es. C. CAVIGLIA, *Il ruolo del Difensore del Vincolo tra Misericordia e Giustizia*, in *Incontri di formazione "Giudicare, accompagnare e raggiungere la verità"*, Vicariato di Roma, 23-I-2019, in corso di pubblicazione nei relativi Atti; A. DENKHA, *L'impact de la réforme des procès en nullité de mariage sur le rôle du défenseur du lien*, *Revue de Droit Canonique* 67 (2017) 485-517; P. A. MORENO, *Il difensore del vincolo (dopo la promulgazione del MI)*, in H. FRANCESCHI – M. Á. ORTIZ (eds.), *Ius et matrimonium II. Temi processuali e sostanziali alla luce del motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Edusc, Roma 2017, 179-217; C. PEÑA GARCÍA, *El defensor del vínculo en las causas de nulidad matrimonial tras Mitis Iudex*, in L. RUANO ESPINA – J. L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDO (coords.), *Novedades de derecho canónico y derecho eclesiástico del Estado. A un año de la reforma del proceso matrimonial. Actas de las XXXVII Jornadas de Actualidad Canónica, organizadas por la Asociación Española de Canonistas y celebradas en Madrid, los días 19 al 21 de abril de 2017*, Dykinson, Madrid 2017, 327-351; K. ORLITA, *Responsabilità del difensore del vincolo nell'attuale processo matrimoniale*, in *Ius et iustitia. Acta XVIII Symposii iuris canonici anni 2016*, Slovenská spoločnosť kánonického práva, Spišská Kapitula 2016, 347-369; N. SCHÖCH, *Il promotore di giustizia e il difensore del vincolo*, in C. FUSCO – G. MOSCARELLO (eds.), *I soggetti del nuovo processo matrimoniale canonico*, LEV, Città del Vaticano 2018, 232-258; F. VISCOME, *L'ufficio del difensore del vincolo dopo la riforma dei processi matrimoniali di papa Francesco*, *Forum Canonicum* 12 (2017) 57-92.

<sup>7</sup> Cfr. ad es. W. L. DANIEL, *The Abbreviated Matrimonial Process...*, cit., 590; C. M. MORÁN BUSTOS, *El proceso "brevior"...*, cit., 175; G. P. MONTINI, *Gli elementi pregiudiziali*

aspetto assai rilevante quantitativamente e qualitativamente (è ritenuto dimostrativo dell'impegno e del coinvolgimento episcopale e quasi esemplare della "conversione delle strutture ecclesiariche" richiesta)<sup>8</sup>. La sensazione, più volte comprovata, è che, all'incompetenza e superficialità tecnica già accennata, si associ spesso anche una carenza di motivazione e determinazione difensiva. Il problema della qualità della giustizia si centra, anche in questo caso, principalmente sull'aspetto formativo e deontologico degli agenti<sup>9</sup>.

Prima di affrontare più analiticamente le mansioni o facoltà del Difensore del vincolo *in processu brevior* può essere utile però abbozzare il *quadro concettuale* e l'*orizzonte assiologico* in cui si inserisce l'operato del Ministro. I principi e i valori costituiscono sempre la guida e l'orientamento per un corretto approccio operativo. Il fondamento teoretico e speculativo scongiura infatti il ricorso a meri espedienti tecnici o a rimedi sbrigativi nella soluzione delle questioni più complesse (la determinazione del giusto contegno del Difensore del vincolo è delicata e non può essere "liquidata" con formule standardizzate)<sup>10</sup>. In merito è opportuno insistere su due profili costitutivi che circoscrivo-

---

*del processus brevior*, in AA. VV., *Prassi e sfide dopo l'entrata in vigore del M. p. Mitis Iudex Dominus Iesus e del Rescriptum ex audientia del 7 dicembre 2015*, LEV, Città del Vaticano 2017, 47; C. PEÑA GARCÍA, *La reforma de los procesos canónicos de nulidad matrimonial: el motu proprio «Mitis Iudex Dominus Iesus»*, Estudios Eclesiásticos 90 (2015) 662-663.

<sup>8</sup> Per un riscontro statistico della pratica del *processus brevior*, cfr. il M. DEL POZZO, *I principi del processo di nullità matrimoniale*, in *Ius et matrimonium III*, in corso di pubblicazione (§ 4). È indicativo della spinta impressa dal Pontefice alla nuova modalità processuale il richiamo contenuto in FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti al corso promosso dal Tribunale della Rota Romana*, 25-XI-2017 [= *Discorso 25-XI-2017*], per considerazioni al riguardo si rinvia a M. DEL POZZO, *Chiarimenti pontifici sul "processus brevior". Riflessioni alla luce del Discorso del 25 novembre 2017*, *Ius Canonicum* 58 (2018) 503-537.

<sup>9</sup> La giustizia del processo non è tanto questione di regole quanto di persone dedite e preparate. Cfr. anche M. DEL POZZO, *L'impatto della riforma sul diritto processuale vigente*, in L. MUSSO – C. FUSCO (eds.), *La riforma del processo matrimoniale ad un anno dal Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, LEV, Città del Vaticano 2017, 79-80.

<sup>10</sup> «Solo i principi costituiscono il fondamento; il metodo è sempre accessorio (...) La quotidiana esperienza dimostra a quante illusioni può dar luogo la smania di cercare dei metodi dove non vi sono che principi. Le anime superficiali non cercano che metodi (...) Le anime profonde (...) si nutrono di principi» (F. POLLIEN, *La vita interiore semplificata*, San Paolo Edizioni, Roma 1984, 35).

no l'attività del Difensore del vincolo: la *concezione istituzionale del processo* e la *difesa istituzionale del vincolo*. Il fine veritativo comune a tutti gli operatori impone responsabilità e coscienza nella scelta e nell'uso dello strumento abbreviato (che tuttavia resta sempre e solo uno strumento)<sup>11</sup>. L'interesse di fondo sta nell'adeguata constatazione giudiziaria non nella resistenza o nel ritardo pretestuoso. Il ruolo predeterminato del Ministro (*pro vinculo*) non implica solo l'assoluta preclusione di ammissioni o argomenti contrari alla validità del matrimonio, ma l'obbligo positivo di difendere il bene pubblico e sociale del coniugio valido. La natura dell'accertamento ha bisogno, per una comprensibile ed estremamente opportuna scelta storica e legale (conforme alla razionalità processuale), di una tutela propria e qualificata del vincolo. L'esplicazione e affinamento del principio giudiziario nella dichiarazione di nullità ha rafforzato l'assicurazione dell'effettività e sostanzialità del contraddittorio<sup>12</sup>. La figura del Difensore del vincolo non si pone quindi come ostacolo o intralcio alla facoltà e sollecitudine della verifica ma come custode e patrocinatore all'autenticità e rispondenza del controllo giudiziario<sup>13</sup>. Il Difensore del vincolo oltretutto non è destinato solo a svolgere una parte o un incarico, è chiamato pure a incarnare il senso e lo spirito della giurisdizione ecclesiastica. L'apparente astrazione e genericità dei concetti esposti trova un riscontro effettuale nel momento di determinare i contenuti del *munus defensionis*. Tanto una interpretazione dell'ufficio oltranzistica o irriducibilmente contestativa, tanto un esercizio dell'incarico remissivo e arrendevole (nella pratica forse più diffusa e ricorrente) nei confronti della potestà giudiziaria episcopale, tradiscono un'equivoca concezione del mandato rappresen-

<sup>11</sup> La concezione istituzionale del processo è stata magistralmente delineata da PIO XII, *Discorso alla Rota Romana*, 2-10-1944, AAS 36 (1944) 281-290; spunti al riguardo sono offerti anche da J. LLOBELL, *Il patrocinio forense e la «concezione istituzionale» del processo canonico*, in P. A. BONNET – C. GULLO (eds.), *Il processo matrimoniale canonico*, LEV, Città del Vaticano 21994, 439-478.

<sup>12</sup> Nell'attuale legislazione la presunzione a favore della validità del matrimonio non giunge a snaturare la ragionevolezza e coscienza della sua opposizione alla domanda attorea. Cfr. anche l'inquadramento storico di G. P. MONTINI, *Il difensore del vincolo e l'obbligo dell'appello*, *Periodica* 106 (2017) 301-339.

<sup>13</sup> Come è stato ripetutamente sottolineato, i valori della certezza e della celerità possono essere antinomici e non si trovano sullo stesso piano, ma non esprimono un insanabile contrasto.

tativo<sup>14</sup>. La posizione e l'atteggiamento del Difensore del vincolo nel *processus brevior* devono pertanto tener conto della *logica intrinseca della funzione* e della *particolarità del caso sottoposto* per risultare maturi e responsabili<sup>15</sup>.

## 2. LA PARTICOLARE INFLUENZA DEL RAPPRESENTANTE DEL BENE PUBBLICO NELLA FORMA ABBREVIATA

La procedibilità del *processus brevior* è condizionata, com'è noto, al consenso dei coniugi<sup>16</sup>. Al di là di qualche opinione minoritaria che riconduce l'adesione delle parti solo alla forma processuale<sup>17</sup>, nell'avviso più comune e condiviso la convergenza richiesta riguarda anche il contenuto e il motivo della domanda. La scontata conseguenza dell'assenso "sostanziale" alla richiesta di nullità è l'*assenza di un reale contraddittorio tra le parti private*. L'intervento del Difensore del vincolo protegge e garantisce quindi la *realtà e consistenza della dialettica processuale*<sup>18</sup>. La tutela d'ufficio in questo caso infatti non è aggiuntiva o cautelativa ma necessaria e determinante per la funzionalità del giudizio<sup>19</sup>. Fermo restando la modesta possibilità di riscontro del principio inquisitorio nella moda-

<sup>14</sup> Il Difensore del vincolo non può essere rapportato ad un consulente o ad un mero interlocutore critico del giudice.

<sup>15</sup> Come meglio chiariremo, parliamo di 'logica intrinseca' ad escludere una visione estrinsecistica e formale del mandato.

<sup>16</sup> «1° la domanda sia proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi, col consenso dell'altro» (can. 1683).

<sup>17</sup> Cfr. *supra* nt. 2.

<sup>18</sup> «In effetti, lo scopo del processo è la dichiarazione della verità da parte di un terzo imparziale, dopo che è stata offerta alle parti pari opportunità di addurre argomentazioni e prove entro un adeguato spazio di discussione. Questo scambio di pareri è normalmente necessario, affinché il giudice possa conoscere la verità e, di conseguenza, decidere la causa secondo giustizia» (BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 28-I-2006, 136).

<sup>19</sup> Al di là del costante ruolo sussidiario e integrativo del rappresentante del bene pubblico, l'intervento del *Defensor vinculi*, soprattutto in assenza di contestazione tra i coniugi, assume un carattere necessario e strutturante per la logica veritativa del processo: «Non si può concepire un giudizio equo senza il contraddittorio, cioè senza la concreta possibilità concessa a ciascuna parte nella causa di essere ascoltata e di poter conoscere e contraddire le richieste, le prove e le deduzioni addotte dalla parte avversa o "ex officio"» (S. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 26-I-1989, n. 3, AAS 81 [1989] 923).

lità brevior<sup>20</sup>, l'accertamento abbreviato rappresenta un processo nella misura in cui la difesa del vincolo esercita un compito attivo ed effettivo. Il *principio giudiziario*, strenuamente voluto e difeso da papa Francesco<sup>21</sup>, si fonda sulla contrapposizione e divergenza della posizione processuale degli agenti ai fini della ricerca della verità. La *ratio* intrinseca del *processus brevior* reclama insomma una speciale considerazione e una sorta di valorizzazione delle incombenze del *Defensor vinculi*.

Al di là dell'incidenza reale e non solo nominale della funzione pubblica, su cui tra poco meglio ci soffermeremo (*infra* § 3), la prima inesorabile e decisiva incombenza demandata al Difensore del vincolo concerne la *verifica dell'elemento soggettivo* (il litisconsorzio attivo dei coniugi). La soddisfazione dell'inesorabile requisito consensuale non può ritenersi troppo scontata e pacifica in presenza dell'iniziativa del Vicario giudiziale<sup>22</sup>. L'assolvimento del presupposto soggettivo risulta abbastanza semplice e chiaro nell'ipotesi del libello congiunto ma è più ostico e problematico nell'adesione successiva dell'altro coniuge<sup>23</sup>. Il controllo concerne la reale determinazione e qualificazione dell'assenso prestato dalla parte inizialmente convenuta (esplicito e consapevole<sup>24</sup>). Il

<sup>20</sup> La facoltà di integrazione delle allegazioni di parte è connaturata alla *ratio* del processo di nullità matrimoniale per l'indisponibilità del bene (cfr. art. 71 DC; J. LLOBELL *I processi matrimoniali nella Chiesa*, Edusc, Roma 2015, 201-205). In caso di insufficienze istruttorie nel *processus brevior* il Vescovo diocesano tenderà a rinviare al processo ordinario più che integrare gli atti.

<sup>21</sup> È perentoria l'affermazione del Pontefice al riguardo: «Ho fatto ciò [la riforma processuale], comunque, seguendo le orme dei miei Predecessori, i quali hanno voluto che le cause di nullità del matrimonio vengano trattate per via giudiziale, e non amministrativa, non perché lo imponga la natura della cosa, ma piuttosto lo esiga la necessità di tutelare in massimo grado la verità del sacro vincolo: e ciò è esattamente assicurato dalle garanzie dell'ordine giudiziario» (*Proemio MIDI*). L'avviso è stato espressamente ribadito nel *Discorso ai partecipanti al corso promosso dal Tribunale della Rota Romana*, 12-III-2016 (la parte "a braccio" è pubblicata in Quaderni dello Studio rotale 23 [2016] 51) e nella risposta durante la *Conferenza stampa durante il volo di ritorno dagli Stati Uniti d'America*, 27-IX-2015.

<sup>22</sup> Cfr. art. 15 RP MIDI.

<sup>23</sup> L'indagine concerne l'individuazione precisa della posizione processuale dell'altra parte: la convergenza nel tenore e motivazione della richiesta e la consapevolezza e accettazione delle possibili restrizioni derivanti dalla forma abbreviata.

<sup>24</sup> Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Risposte particolari: "On the conversion of the formal process to the processus brevior"*, Prot. N. 15138/2015; *"On the consent of both parties as requirement for the processus brevior (can. 1683 MIDI)"*, Prot. N. 15139/2015, 1-X-2015, in [www.delegumtextibus.va](http://www.delegumtextibus.va).

supposto volitivo condiziona irrimediabilmente gli estremi del contraddittorio e il rispetto del diritto di difesa. La prassi assunta da alcuni tribunali di orientare un numero considerevole di cause al processo brevior solo per uno smaltimento del carico giudiziario più semplice e sbrigativo comporta evidentemente una compromissione del diritto al giusto processo e uno stravolgimento del significato del giudizio episcopale<sup>25</sup>; al di là di eventuali più generali interventi di vigilanza della Segnatura Apostolica, il Difensore ha comunque una diretta responsabilità oppositiva e contestativa di fronte agli abusi e alle irrispondenze direttive e operative<sup>26</sup>.

Il compito specificamente demandato al Difensore del vincolo si sostanzia nel «dovere di proporre ed esporre tutti gli argomenti che possono essere ragionevolmente addotti contro la nullità»<sup>27</sup>. La prescrizione legale sottolinea la completezza e incisività della contestazione all'avversa domanda. Il contraddittorio è quindi pieno e integrale. La “ragionevolezza” delle obiezioni, su cui appresso torneremo, indica non tanto un limite quanto un’esigenza endogena di collaborazione e verità<sup>28</sup>. Il corretto esercizio della funzione implica allora una “parzialità

<sup>25</sup> Nelle statistiche relative al *processus brevior*, pur prevalendo un uso avveduto e moderato della forma abbreviata, si nota una certa disomogeneità e disparità geografica, cfr. SECRETARIA STATUS, *Rationarium generale Ecclesiae. Annuario Statisticum Ecclesiae. Statistical Yearbook of the Church. Annuaire Statistique de l'Église*, 2016 e 2017, LEV, Città del Vaticano 2018-2019, 442-451 (l'impaginazione della Tavola analitica n. 53 è uguale nelle due annate). Nell'analisi della Segnatura Apostolica riportata (*supra* nt. 5) tra l'altro si osserva: «Lo normal sería que se mantuvieran las proporciones: que la relación entre causas admitidas a uno y otro proceso fuera semejante a la relación entre sentencias de p.b. y p.o. Vamos a ver que no siempre es así» (2).

<sup>26</sup> Eventuali esposti all'autorità centrale, specie a seguito di rimostranze o doglianze inascoltate in sede locale, non costituiscono forme di delazione o tradimento ma di leale e operosa collaborazione.

<sup>27</sup> Can. 1432, lievemente riformulato nell'art. 56 § 3 DC («Ha l'obbligo di proporre in ogni grado di giudizio qualsiasi genere di prove, o posizione ed eccezioni che, salva la verità dei fatti, contribuiscono alla tutela del vincolo [cfr. can. 1432]»). Cfr. anche P. HALLEIN, *Le défenseur du lien dans les causes de nullité de mariage. Étude synoptique entre le code et l'instruction "Dignitas connubii", fondée sur les travaux des commissions préparatoires de l'instruction*, Pontificia Università Gregoriana, Roma 2009, 152-186.

<sup>28</sup> Cfr. per un inquadramento generale: F. INCHESE, *La difesa "rationabiliter" del vincolo matrimoniale dal codice di diritto canonico del 1983 al motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus del 2015*, Pontificia Università Lateranense, Roma 2017; per spunti significativi circa l'impostazione del compito del Difensore del vincolo: F. CATOZZELLA, *La*

istituzionale” imposta dalla bontà e fecondità della stabilità coniugale (senza alcuna faziosità o ottusità preconcetta). Riguardo alla figura del Difensore del vincolo, rinviando estesamente a studi più ampi e approfonditi<sup>29</sup>, occorre puntualizzare solo che il Ministro agisce tecnicamente quale *patrocinatore del bene pubblico*<sup>30</sup>. Ogni eventuale indebita concessione o arrendevolezza difensiva priva il vero titolare (la comunità ecclesiale) e il relativo rappresentante (l’ufficio capitale) della propria spettanza (l’indissolubilità del vincolo è garanzia del matrimonio e della famiglia e quindi dell’intera società<sup>31</sup>). A prescindere dalla congenita imperfezione umana, deprecabili rinunce, negligenze o manchevolezze del *Defensor vinculi* nello svolgimento del processo corrompono il senso del mandato tutorio e, ciò che è più grave, l’affidabilità del giudizio.

Bisogna evidenziare ulteriormente che il litisconsorzio attivo dei coniugi (originario o comunque sopravvenuto) rischia di comprimere l’estensione della cognizione giudiziale. Nel processo abbreviato il Difensore del vincolo rappresenta l’unico convenuto e assicura la funzionalità dell’esame; la sua situazione tuttavia risulta svantaggiata o peggiore rispetto a quella delle parti private quanto alla conoscenza dei fatti, delle fonti di informazione e delle circostanze del caso<sup>32</sup>. Nello scambio dialettico il Difensore del vincolo appare insomma come una

---

*Prospettiva del difensore del vincolo nella fase istruttoria del processo*, Anuario de derecho canónico 5 (2016) 15-39 (spec. 18-23).

<sup>29</sup> Cfr. P. HALLEIN, *Le défenseur du lien...*, cit.; J. HUBER, *Il difensore del vincolo*, *Ius Ecclesiae* 14 (2002) 113-133; IDEM, *Defensor del vínculo*, in J. OTADUY – A. VIANA – J. SEDANO (coord. y dir.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, Aranzadi, Cizur Menor 2012 [= DGDC], II, 1005-1007; M. Á. ORTIZ, *Il difensore del vincolo*, in H. FRANCESCHI – J. LLOBELL – M. Á. ORTIZ (eds.), *La nullità del matrimonio: temi processuali e sostantivi in occasione della «Dignitas connubii»*, Edusc, Roma 2005, 27-68.

<sup>30</sup> Il Difensore del vincolo ha la *capacitas postulandi* ma non certo la titolarità del bene o la *capacitas agendi* (per un inquadramento più completo dei diversi livelli di capacità cfr. il M. DEL POZZO, *Il processo più breve...*, cit., 109-122). In questo contesto, secondo l’espressione diffusa e l’uso comune, per semplicità e maggior immediatezza discorsiva ci riferiamo allo stesso ministro anche come “parte pubblica”.

<sup>31</sup> Cfr. J. LLOBELL, *I processi matrimoniali...*, cit., 63-72; P. ALZATE, *Fundamentación jurídica de la indisolubilidad del matrimonio*, Pontificio Ateneo della Santa Croce, Roma 1995; C. J. ERRÁZURIZ M., *Verità del matrimonio indissolubile e giustizia*, *Ius Ecclesiae* 13 (2001) 577-590.

<sup>32</sup> Il limite è congenito all’esigenza ecclesiale dell’accertamento in foro esterno e alla facoltà dispositiva degli agenti.

parte formalmente e tecnicamente forte<sup>33</sup>, ma sostanzialmente e contenutisticamente più debole. Fermo restando il contenimento del potere inquisitorio normalmente riconosciuto al giudice<sup>34</sup>, il rappresentante del bene pubblico, per non trasformare il contraddittorio nel mero controllo della regolarità procedurale, è chiamato anche a sopperire e integrare le possibili carenze dell'indagine giudiziale con un contegno vigile e propositivo. Il Vicario giudiziale (o lo stesso Vescovo) al momento di scegliere la via da seguire invero dovrebbero tener ben conto della presumibile completezza o sufficienze istruttoria e della difficoltà della "controprova"<sup>35</sup>.

### 3. L'EFFETTIVITÀ FORMALE E SOSTANZIALE DEL CONTRADDITTORIO NEL 'PROCESSUS BREVIOR'

Le considerazioni da ultimo formulate inducono a sottolineare pure l'*importanza dell'effettività del contraddittorio processuale*. Il rispetto della natura della forma di accertamento implica una contrapposizione dialogica non solo esteriore o formale ma incisiva e sostanziale. L'intervento del Difensore del vincolo non assicura solo la presenza di una parte convenuta altrimenti mancante, salvaguarda soprattutto la tutela di un interesse pubblico vitale e insopprimibile (la stabilità e indissolubilità del coniugio). Non si tratta dunque di rispettare soltanto il modello imposto dall'ordinamento quanto di conformarsi alla razionalità intrinseca allo strumento prescelto<sup>36</sup>. La dialettica processuale è ritenuta universalmente un bene o un valore per l'amministrazione della

<sup>33</sup> Alla preparazione ed esperienza professionale si aggiunge il riguardo e la considerazione per il suo qualificato apporto, cfr. anche D. VAJANI, *La cooperazione del difensore del vincolo alla ricerca della verità per il bene della Chiesa*, Pontificia Università Lateranense, Roma 2003, 65-122.

<sup>34</sup> Cfr. *supra* nt. 20.

<sup>35</sup> Cfr. A. GIRAUDO, *La scelta della modalità con cui trattare la causa di nullità: processo ordinario o processo più breve*, in REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE (ed.), *La riforma dei processi matrimoniali di papa Francesco. Una guida per tutti*, Ancora, Milano 2016, 47-65. La proficuità del *processus brevior* è legata alla semplicità e speditezza della dimostrazione della nullità.

<sup>36</sup> A rigore mentre è dottrinalmente ineludibile il riscontro in foro esterno di un fatto pubblico e sociale non è strettamente o assolutamente richiesta la forma processuale, cfr. *supra* nt. 21.

giustizia<sup>37</sup>. La valutazione delle opposte tesi contribuisce a rendere comprovata, oggettiva e persuasiva la sentenza. La difesa del vincolo è reale ed efficace nella misura in cui il Ministro ha qualcosa da osservare e, soprattutto, da aggiungere. La *Dignitas connubii* ha opportunamente integrato e specificato la prescrizione codiciale: «§ 1. Nelle cause di nullità di matrimonio la presenza del difensore del vincolo è sempre necessaria. § 2. Egli deve intervenire a norma di legge fin dall'inizio e nello svolgimento del processo. § 3. Ha l'obbligo di proporre in ogni grado di giudizio qualsiasi genere di prove, opposizioni ed eccezioni che, salva la verità dei fatti, contribuiscano alla tutela del vincolo (cfr. can. 1432)»<sup>38</sup>. La menzione delle «prove, opposizioni ed eccezioni» a supporto della difesa del vincolo evidenzia il fattivo e laborioso compito di contestazione della domanda, ricercando positivamente riscontri e argomenti a favore della validità. Il solerte assolvimento del compito del Difensore è allora una risorsa e un apporto per l'indagine giudiziaria<sup>39</sup>. Occorre sempre aver presente peraltro che la sentenza episcopale (necessariamente affermativa), fermo restando la facoltà di impugnazione, non rappresenta un insuccesso o una sconfitta per l'operato del Ministro ma l'onesto riconoscimento del fondamento della richiesta. Lo zelo e la diligenza del *Defensor vinculi* non sono quindi auspicabili e raccomandati ma dovuti e costitutivi per la qualificazione della procedura come *processus*. La *formalità della presenza* è funzionale all'*intraprendenza e qualità della difesa*.

Il discorso affrontato rischia di essere teorico e ideale se sganciato dalla realtà, senza confrontarsi con la *situazione dell'ufficio del Difensore*

<sup>37</sup> Cfr. J. LLOBELL, *Fondamenti teologici del diritto processuale canonico. Sul ruolo del processo per la comprensione dell'essenziale dimensione giuridica della Chiesa*, in C. J. ERRÁZURIZ M. – L. NAVARRO (eds.), *Il concetto di diritto canonico. Storia e prospettive*, A. Giuffrè, Milano 2000, 267-300; IDEM, *Note epistemologiche sul processo canonico*, in R. BERTOLINO – S. GHERRO – G. LO CASTRO (eds.), *Diritto «per valori» e ordinamento costituzionale della Chiesa*, G. Giappichelli, Torino 1996, 274-291.

<sup>38</sup> Art. 56 DC, cfr. anche V. PALESTRO, *Il Difensore del vincolo ed il Promotore di giustizia (artt. 53-60)*, in P. A. BONNET – C. GULLO (eds.), *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione «Dignitas connubii». Parte seconda: la parte statica del processo*, LEV, Città del Vaticano 2007, 185-190; C. PEÑA GARCÍA, *Actuación del defensor del vínculo en el proceso de nulidad matrimonial: consideraciones sobre su función a la luz de la regualción codicial y de la Instrucción «Dignitas Connubii»*, *Revista Española de Derecho Canónico* 65 (2008) 517-536.

<sup>39</sup> La qualità della contestazione aggiunge sicurezza e persuasione alla decisione assunta.

*del vincolo*<sup>40</sup>. In molti posti del mondo l'organico giudiziario è insufficiente e precario quanto a preparazione, motivazione e dedizione. La "maturità" o piena implementazione del *processus brevior* dovrebbe coincidere con la promozione e formazione di tutti gli agenti, i Vescovi *in primis*, ma, non certo in ultimo, dei Difensori del vincolo<sup>41</sup>. La percezione della importanza e centralità del ruolo difensivo è una dimostrazione di amore per la verità e di rispetto per la *salus animarum*<sup>42</sup>. La svalutazione o sbrigatività nel considerare l'intervento del rappresentante del bene pubblico testimonia spesso una scarsa fiducia nello stesso strumento processuale. Al di là delle carenze strutturali e organiche, un sentito problema è legato anche alla *deontologia* e *determinazione* della figura del Difensore del vincolo. Un requisito essenziale (e non semplicemente enfatico) del Ministro di cui non si tiene sempre conto è la «provata prudenza e sollecitudine per la giustizia»<sup>43</sup>. Questa caratteris-

<sup>40</sup> Preferiamo parlare dell'ufficio a sottolineare l'aspetto non personale ma istituzionale e complessivo del ruolo.

<sup>41</sup> Riguardo alla qualità degli studi canonistici è indicativo anche il tenore dell'Istruzione "Gli studi di Diritto Canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale" della Congregazione per l'Educazione Cattolica, 29-IV-2018 [= Istruzione CEC]: «La Congregazione per l'Educazione Cattolica ritiene necessario adeguare le Istituzioni accademiche ecclesiastiche di Diritto Canonico alle nuove esigenze per garantire la qualità professionale e la serietà di coloro che lavorano presso i Tribunali ecclesiastici, assicurando un adeguato livello della formazione giuridica nella Chiesa. [...] La riforma processuale voluta da papa Francesco attira l'attenzione soprattutto sul buon funzionamento dei Tribunali nelle Chiese particolari e sulla qualità dell'operato al quale si affida l'accertamento di uno dei beni più preziosi, attinente alla realizzazione della vocazione matrimoniale. Tuttavia si vuole sottolineare che è estremamente urgente avere canonisti ben preparati non solo nel campo matrimoniale, ma anche in molti altri settori della vita ecclesiale, tra i quali il servizio nella amministrazione delle Curie diocesane. In linea generale, occorre ricordare che, per raggiungere la finalità di preparare e "istruire a fondo [nelle discipline canonistiche] gli studenti, perché siano formati alla ricerca e all'insegnamento e siano, altresì, preparati ad assolvere speciali incarichi ecclesiastici" [VG 71], si devono individuare opzioni adeguate che rispondano alle nuove e urgenti esigenze» (*Proemio*, 3.B.c.).

<sup>42</sup> «L'opera invece di difesa di un valido connubio rappresenta la tutela di un dono irrevocabile di Dio ai coniugi, ai loro figli, alla Chiesa e alla società civile» (S. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 18-I-1990, n. 6, AAS 82 [1990] 875). Cfr. anche D. VAJANI, *La cooperazione del difensore del vincolo alla ricerca della verità...*, cit., 37-45. La particolare attenzione della Chiesa nell'accertamento della nullità matrimoniale è sempre stata motivata dall'esigenza di scongiurare in ogni modo la *ratio peccati* e la *deceptio Ecclesiae*.

<sup>43</sup> Can. 1435.

tica richiede una spiccata e dimostrata operosità e alacrità per l'ordine della giustizia<sup>44</sup>. La valorizzazione attitudinale, motivazionale e professionale delle funzioni giudiziarie (lungi da una sorta di "carrierismo" clericale<sup>45</sup>) e la promozione del laicato potrebbe contribuire notevolmente a migliorare l'assetto dei tribunali ecclesiastici. S. Giovanni Paolo II, descrivendo il compito del *Defensor vinculi* nelle cause matrimoniali, ha invocato espressamente «l'intervento della persona qualificata che realmente indaga, propone e chiarisce tutto ciò che ragionevolmente si può addurre contro la nullità»<sup>46</sup>. La triplice scansione indicata evidenzia la responsabilità istruttoria, propositivo-contestativa e argomentativa del Ministro nella dialettica processuale. Queste incombenze non si attenuano ma semmai si corroborano e specificano nella logica del *processus brevior*.

L'equivoco spesso ricorrente nella mentalità giudiziaria consiste nel riportare il Ministro in questione ad un consulente o ausiliario qualificato del giudice e non ad una *vera parte convenuta*<sup>47</sup>. Una concezione servente e subalterna dell'incarico, accentuata magari, in ipotesi, dalla diretta dipendenza rispetto all'ufficio capitale decidente<sup>48</sup>, toglie chiaramente forza e piglio al mandato difensivo. Il Difensore del vincolo non può certo essere considerato come un "ulteriore" assessore del

<sup>44</sup> L'assenza di una minima esperienza forense rende quantomeno dubbio il riscontro della capacità, cfr. anche art. 35 DC.

<sup>45</sup> Sovente, specie tra i ministri sacri, la nomina come Difensore del vincolo è considerata solo come un passo propedeutico all'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

<sup>46</sup> S. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 25-I-1988, n. 2, AAS 80 (1988) 1179. Il Pontefice, rilevando carenze o limiti, ammoniva pertanto: «Mi sento, perciò, in dovere di ricordare che il difensore del vincolo "tenetur" (can. 1432) e cioè ha l'obbligo – non la semplice facoltà – di svolgere con serietà il suo compito specifico».

<sup>47</sup> Riportando le diverse concezioni circa la figura del Difensore del vincolo, F. Viscome le sintetizza in tre gruppi: «Il primo gruppo di canonisti considera il Difensore del vincolo come figura propria e singolare collaboratore del giudice» (*L'ufficio del difensore del vincolo...*, cit., 60, nt. 6), benché tale risalente impostazione possa considerarsi ormai largamente superata in dottrina, nella mentalità e nel costume giudiziario tende talora a riemergere.

<sup>48</sup> In dottrina parecchi hanno rilevato l'imbarazzo o la difficoltà per il Difensore del vincolo nel gravame contro la sentenza episcopale: «Tra l'altro, detto tra parentesi, tale difensore del vincolo avrà il 'coraggio' di impugnare una sentenza direttamente imputabile al vescovo che lo ha nominato?» (G. BONI, *La recente riforma del processo...*, cit., 62).

Vescovo<sup>49</sup>. Il riconoscimento della funzione di contrapposizione istituzionale alla domanda con le facoltà che ne derivano e la rivendicazione di autonomia e indipendenza operativa è essenziale per garantire la funzionalità del meccanismo procedurale e l'uguaglianza delle parti. L'interrogativo di fondo se il Difensore del vincolo debba sempre opporsi all'introduzione del processo abbreviato rischia di fraintendere i termini della questione. La parte pubblica non potrà mai consigliare o sostenere la convenienza dell'adozione della forma breviora (equivarrebbe ad un riconoscimento della supposta evidenza della nullità inconciliabile con il proprio ruolo); potrà però (presumibilmente raramente) convenire obiettivamente sulla facilità e immediatezza istruttoria del tenore della domanda (rinviando all'istruttoria e al merito della difesa ogni successiva contestazione). Un atteggiamento oltranzistico e pregiudiziale contrario allo strumento semplificato ci pare che contrasti con la logica veritativa della funzione<sup>50</sup>. Pur considerando le restrizioni processuali e cautelative, l'opposizione richiesta riguarda il contenuto dell'accertamento della nullità, non lo sfavore preconcepito per la celerità e semplificazione decisoria e trova comunque un limite nella giustizia della decisione dell'autorità<sup>51</sup>.

#### 4. IL CONTRIBUTO ESSENZIALE DEL 'DEFENSOR VINCOLI' NELLA DINAMICA DEL PROCESSO

Prima di affrontare analiticamente i compiti del Difensore del vincolo nello svolgimento del processo più breve, interessa evidenziare la caratterizzazione e lo spirito e che motivano e guidano il suo impegno in generale e, in particolare, in questo genere di processo. Parliamo di "con-

<sup>49</sup> In questa linea è bene insistere sull'uguaglianza e sul raffronto con le parti private, cfr. ad es. C. PEÑA GARCÍA, *Defensores del vínculo y patronos de las partes en las causas de nulidad del matrimonio: consideraciones sobre el principio de igualdad de partes públicas y privadas en el proceso*, *Ius Ecclesiae* 21 (2009) 349-366; J. WEIER, *Die Parität zwischen Ehebandverteidiger und Anwalt im kirchlichen Ebenichtigkeitsprozeß. Erreichtes und Erwünschtes*, *De processibus matrimonialibus* 4 (1997) 319-333.

<sup>50</sup> Fermo restando la fermezza e indisponibilità della posizione del Difensore del vincolo (cfr. art. 56 § 5 DC), il suo contegno in causa sarà sempre leale e collaborativo e non meramente ostruzionistico o emulativo.

<sup>51</sup> La rimessione alla giustizia del tribunale può ben riguardare la sussistenza dei presupposti dell'inoltro dell'azione.

tributo” ad evidenziare la componente positiva e collaborativa dell’azione del Ministro. Il Difensore del vincolo non è un “guastafeste” o un “intralcio” nella logica di un giudizio giuridico-pastorale<sup>52</sup>. L’intervento del rappresentante del bene pubblico deve essere inteso come una manifestazione e concretizzazione della sollecitudine materna della Chiesa verso i suoi figli più deboli e provati. Ogni eventuale contestazione quindi non riguarda le persone coinvolte ma il fondamento e l’attendibilità della richiesta. La cautela e la prudenza è imposta dalla natura e indisponibilità del vincolo. L’interesse generale (compresi ovviamente i coniugi e i pastori) è la verità dell’accertamento e non l’adesione alla tesi attorea. Ogni dimostrazione di fastidio e insofferenza verso l’alacrità e l’operosità del Difensore del vincolo contrasta col principio istituzionale e l’apertura dialogica dello scambio processuale. Parimenti la qualifica “essenziale” non è un aggettivo estimativo o, addirittura, enfatico, integra il riconoscimento della necessità strutturale del concorso pubblico per la consistenza del *processus brevior*. La partecipazione vigile e attiva del *Defensor vinculi*, come già ripetutamente rilevato, è ineludibile quanto alla forma e quanto alla sostanza del diritto di difesa. Lo svuotamento negligente della funzione toglie serietà e sicurezza alla verifica e alla dichiarazione.

#### 4.1. *Il Difensore del vincolo nella fase introduttoria*

La fase introduttiva del processo è molto significativa e delicata per la difesa del vincolo. L’operato del Difensore del vincolo influisce sulla scelta del rito e sulla formula del dubbio.

Riguardo al primo aspetto, la *determinazione della forma da seguire* è rimessa alla discrezionalità del Vicario giudiziale sulla base del contenuto della domanda e della richiesta delle parti<sup>53</sup>. Il Difensore del vin-

<sup>52</sup> Tutti i giudizi nella Chiesa hanno un contenuto direttamente pastorale, tale nota caratterizza tuttavia in maniera speciale e in un certo senso paradigmatica, almeno nell’*intentio* del Legislatore (si pensi anche all’impostazione del *Discorso del 25 novembre 2017*), il processo davanti al Vescovo.

<sup>53</sup> «Par contre, son objection ou son non-consentement nempêche pas son utilisation, la décision ultime est laissée à la seule discrétion du vicaire judiciaire» (A. DENKHA, *L’impact de la réforme des procès...*, cit., 492); nella stessa linea: J. M. ARROBA CONDE, *La relazione tra potestà giudiziale episcopale e uffici tecnici nel processus brevior*, in AA. VV., *Studi in onore di Carlo Gullo*, III, LEV, Città del Vaticano 2017, 793-794.

colo deve tuttavia essere specificamente sentito in merito alla *configurazione dell'azione*. La designazione e citazione della parte pubblica la mette al corrente dell'ammissione del libello (*editio actionis*) e la chiama ad esprimersi per iscritto sulla richiesta presentata (*vocatio in iudicium*). Il ricorso congiunto dei coniugi e, magari, l'espressa istanza del rito *brevior* sono indici che motivano una speciale attenzione per il tutore del vincolo. La *presa di posizione sulla domanda* deve essere *chiara e circostanziata*, evidenziando soprattutto le *restrizioni* e le *perplexità* legate all'*adozione della forma abbreviata*. Il Ministro non può limitarsi a ricordare l'eccezionalità e straordinarietà dello strumento processuale semplificato<sup>54</sup>, conviene che espliciti in concreto le *incongruenze dimostrative* e le *restrizioni probatorie*. Nella circostanza, abbastanza frequente, dell'invocazione della nullità per incapacità consensuale *ex can. 1095*, il Ministro, a meno che non risulti palesemente inutile sulla base del materiale già prodotto, dovrebbe sottolineare e giustificare l'esigenza della perizia *in casu*, richiesta che sembra inficiare il prescritto mancato ricorso ad «un'inchiesta o una istruzione più accurata» (can. 1683, n. 2)<sup>55</sup>. La *tempestività e analiticità dell'opposizione* offre al Vicario giudiziale elementi per una valutazione prudente e ponderata della strada da percorrere. I rilievi chiaramente saranno svolti sulla scorta di un giudizio prognostico e ristretto allo stato degli atti ma con una attenta sensibilità inquisitoria, rimarcando soprattutto la necessità precauzionale della facoltà difensiva. L'indicazione puntuale e la concretezza dei motivi dissuasivi ovviamente contribuiscono al convincimento del giudice ed evitano l'impressione, non infrequente, di obiezioni generiche e quasi di stile. L'ingenuità di rinviare al momento delle *animadversiones* finali le principali rimostranze potrebbe precludere l'efficacia e la forza della difesa, inducendo ad un tardivo e "odioso" appesantimento del procedimento più breve per motivi ipotetici o cautelari.

Anche il rapporto tra *processus breviar* e *formula del dubbio* richiede l'*attenta supervisione del Difensore del vincolo*<sup>56</sup>. La facilità dell'accertamen-

<sup>54</sup> Cfr. P. A. MORENO, *Il difensore del vincolo...*, cit., 184-191.

<sup>55</sup> Cfr. can. 1678 § 3; R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *La función del defensor del vínculo (Referencia a las causas matrimoniales por incapacidad)*, *Ius Canonicum* 31 (1991) 173-207.

<sup>56</sup> Cfr. R. BAZÁN MOGOLLÓN, *La fórmula de las dudas: marco general, cuestiones preliminares y regulación en el sistema del M. p. "Mitis Iudex Dominus Iesus"*, Edusc, Roma 2019, 226-228.

to richiede *suapte natura* la puntualità e nettezza della *causa petendi*<sup>57</sup>. L'indeterminatezza e genericità della domanda o l'eccessivo numero di capi manifestano la poca conformità con tale mezzo giudiziario. In ipotesi il rappresentante del bene pubblico dovrebbe evidenziare l'incongruenza della richiesta o della scelta o, al limite, contribuire a focalizzare e restringere l'istanza. Il cumulo di capi si risolverebbe allora nella riduzione (talora drastica e incisiva) dell'oggetto della verifica, che dovrebbe tener conto anche del persistere dell'interesse della parte attrice. Sta di fatto che la circoscrizione e congruità del controllo processuale non è certo esente dalla considerazione del *Defensor vinculi*. Le obiezioni logiche a monte del contenuto della verifica tra l'altro hanno un notevole valore persuasivo e tendono a migliorare la proficuità intrinseca del lavoro giudiziario<sup>58</sup>.

Conviene soffermarsi soprattutto sul primo e più decisivo ambito di tutela (la decisione dell'inoltro del *processus breviar*). La risposta del Difensore del vincolo non condiziona la scelta del Vicario giudiziale, l'Ufficiale tuttavia non può ignorare o sminuire le contestazioni del rappresentante della parte pubblica. La motivata contrarietà alla modalità del processo merita una considerazione e confutazione nel decreto *ex can. 1676 § 2*<sup>59</sup>. Non risulta che il Difensore del vincolo debba essere specificamente interpellato in ordine alla via da seguire, non si esclude comunque, specie in caso di incertezze o difficoltà, che possa essere convocato o sentito anche prudenzialmente in merito alla congruenza della forma del processo<sup>60</sup>. L'eventuale iniziativa del Vicario

<sup>57</sup> Cfr. L. DE RUSCHI, *El processus breviar del motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. Una interpretación doctrinal*, Anuario Argentino de Derecho Canónico 22 (2016) 213-217.

<sup>58</sup> Anche in questo caso l'atteggiamento del Difensore del vincolo non sarebbe elusivo o defatigatorio della verifica ma orientato alla coerenza formale (e in parte sostanziale) dello strumento processuale.

<sup>59</sup> «Le motivazioni dovranno essere più puntuali nel caso in cui il vicario giudiziale: – abbia agito a norma di RP 15 e si sia passati da una richiesta per il processo ordinario all'ammissione a quello breve; – ammetta al processo più breve con il parere contrario del difensore del vincolo; – non ammetta tutti i capi di nullità invocati, ma solo quelli di cui risulti evidente la nullità e possibile la prova con il processo più breve; – respinga la richiesta del processo più breve e ammetta la causa al processo ordinario» (A. GIRAUDO, *La scelta della modalità...*, cit., 64).

<sup>60</sup> Riteniamo che la convocazione personale per la definizione della fase introduttiva, per quanto non specificamente prevista dalla riforma, non sia preclusa al Vicario giudiziale (o direttamente al Vescovo), cfr. art. 126 DC.

giudiziale non può che rispettare la posizione assunta dalla parte convenuta. Un'avvertenza che rientra nella funzione tutoria del Difensore del vincolo concerne la sussistenza degli estremi del giudizio abbreviato soprattutto per quanto attiene all'assenso del convenuto. Ostilità, discordanza, renitenza, indifferenza o semplice silenzio dell'altra parte, facilmente e puntualmente rilevabili dal Ministro, precludono irrimediabilmente l'accesso al *processus brevior* anche contro la convinzione e la proposta del giudice. L'invocazione della convenienza della riduzione dei capi o del contenimento istruttorio, parimenti riconducibile al contegno difensivo richiesto, potrebbe determinare ripensamenti o incertezze nella stessa parte attorea, di cui ovviamente bisogna tener conto. Qualora l'opinione contraria del Difensore del vincolo non sia stata tenuta in adeguata considerazione e persuasivamente superata riteniamo che il Ministro possa e debba impugnare il provvedimento di accesso al rito *brevior*. La dottrina che si è occupata dell'argomento è abbastanza risoluta e univoca nel consentire questo rimedio garantista<sup>61</sup>. Più incerta e dubbia semmai è la determinazione del soggetto competente ad esaminare la contestazione<sup>62</sup>. La facoltà del ricorso comunque riveste un rilevante interesse procedurale per la parte pubblica e non

<sup>61</sup> «Indeed, since the judicial vicar in this matter is the sole judge and personifies the tribunal (cfr. CCEO c. 1092), recourse may only be made immediately to him, which resembles a request for a *beneficium novae audientiae* or which could amount to a complaint of nullity against the decree, if the case warrant it» (W. L. DANIEL, *The Abbreviated Matrimonial Process...*, cit., 582); «Cependant, il conserve son droit d'effectuer un recours contre le décret de la formulation du doute et le choix du procès. À ce stade, le recours ne peut être adressé qu'au vicaire judiciaire» (A. DENKHA, *L'impact de la réforme des procès...*, cit., 492); «Anche il difensore del vincolo può presentare ricorso contro il decreto con cui il Vicario giudiziale decide di trattare la causa come processo *brevior*; il destinatario del ricorso sarà il medesimo Vicario giudiziale, con decisione inappellabile» (M. J. ARROBA CONDE, *La relazione tra potestà giudiziale episcopale...*, cit., 794). Tale conclusione è sostenuta pure da E. DI BERNARDO, *Problemi e criticità della nuova procedura*, in *La riforma del processo matrimoniale ad un anno...*, cit., 137; C. PEÑA GARCÍA, *El proceso ordinario de nulidad matrimonial en la nueva regulación procesal*, in *Procesos de nulidad matrimonial tras la reforma del papa Francisco*, cit., 100-101.

<sup>62</sup> «Nel caso del processo più breve non si dà mai ricorso al collegio: dato che deve essere rivolto al "giudice", nel processo più breve spetterebbe al vescovo ricevere e decidere del ricorso, poiché è lui il solo giudice della causa. Riteniamo, però, più opportuno che sia il vicario giudiziale a decidere, posto che in questa fase sia lui a conoscere meglio di altri gli elementi della causa» (A. GIRAUDDO, *La scelta della modalità...*, cit., 64-65).

può essere troppo disinvoltamente dilazionata all'esito del giudizio. La tempestività e puntualità della avveduta rimostranza tra l'altro manifesta la determinazione e l'acume del contegno difensivo, mettendo in guardia almeno (anche se non accolta) contro superficialità o lassismi nell'esperimento della prova. In maniera ancor più pacifica, un'analoga prerogativa impugnatoria riguarda la formula del dubbio in caso di sviamento, forzatura o incongruenza dell'oggetto della domanda<sup>63</sup>. La precisazione e circoscrizione dell'ambito dell'indagine, anche in questo caso, è funzionale alla qualità e rispondenza dell'accertamento.

#### 4.2. *Il Difensore del vincolo nella fase istruttoria*

La fase istruttoria rappresenta il cuore o l'anima del processo<sup>64</sup>. L'indubbia semplificazione del momento probatorio riconducibile alla logica del *processus brevior* non dovrebbe portare a sminuire o sottovalutare la sufficienza e il rigore dell'incombenza dimostrativa (la certezza morale deriva appunto *ex actis et probatis*<sup>65</sup>). In merito il Difensore del vincolo non ha il ruolo di mero astante o testimone della regolarità del procedimento ma di animatore e cooperatore della genuinità della sessione istruttoria.

Come già rilevato, il magistero pontificio e la *Dignitas connubii* hanno sottolineato l'importanza della presenza e dell'intervento del Difensore del vincolo nello svolgimento del processo<sup>66</sup>. Nel *processus brevior*, considerata soprattutto l'estrema concentrazione istruttoria, l'incarico tutorio non si limita al presenziare alla raccolta delle prove ma comporta il positivo contributo alla formazione del materiale istruttorio. Il Ministro designato ha quindi uno specifico diritto ed un rilevante interesse a partecipare all'esame giudiziale. Gli impegni contestuali o il sov-

<sup>63</sup> Cfr. can. 1513 § 3.

<sup>64</sup> Cfr. anche M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve...*, cit., 169-172 (§ 1. *L'istruttoria: anima del processo*). Circa l'atteggiamento del Difensore del vincolo in questo momento, cfr. F. CATOZZELLA, *La Prospettiva del difensore del vincolo nella fase istruttoria del processo*, cit., 18-23.

<sup>65</sup> Can. 1608 § 2; cfr. anche J. YUNGA NDOSIMAU, *Les actes judiciaires dans la structure de la certitude morale à la lumière de l'art. 247 de la Dignitas connubii*, Médiaspaul, Kinshasa 2011.

<sup>66</sup> Cfr. art. 56 § 2 DC; S. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 25-I-1988, 1178-1185.

raccarico di lavoro dell'ufficio non dovrebbero indurre ad una fungibilità o pragmatica disponibilità del relativo operato<sup>67</sup>. L'assenza del *Defensor vinculi* legittimamente citato nell'udienza fissata chiaramente non inficia la validità dell'acquisizione, pregiudica tuttavia seriamente l'esplicazione delle facoltà difensive. Gli impedimenti non possono perciò essere valutati con disinvoltura o alla leggera. La mancata pubblicazione degli atti implica oltretutto che le prove e acquisizioni siano portate direttamente a conoscenza delle parti e possano essere visionate e riprodotte ai fini della difesa<sup>68</sup>.

La brevità del processo deriva anche dall'anticipo e dalla preparazione degli interrogatori<sup>69</sup>, è importante perciò che il Difensore del vincolo, considerata anche la minor conoscenza della vicenda rispetto alle parti e agli avvocati, non giunga alla sessione senza uno *studio approfondito degli atti del giudizio*. L'apprestamento e il sagace *completamento dell'elenco delle domande*, anche sulla base dell'esperienza e dell'abilità maturata, costituisce un esercizio significativo per far emergere meglio l'attendibilità e coerenza delle deposizioni<sup>70</sup>. L'integrazione antecedente del capitolato d'interrogatorio (soggetta chiaramente all'accoglimento dell'Istruttore) aggiunge obiettività e completezza all'esame ed evita riserve o diffidenze negli interrogandi. La presenza in udienza è funzionale ovviamente all'*immediata valutazione critica e dialettica del mezzo di prova*. Senza indulgere a polemiche o contestazioni inappropriate, il compito specifico e qualificato del rappresentante del bene pubblico ben giustifica un atteggiamento di *ferma e determinata ricerca della verità dei fatti*. La mancata proposta di ulteriori domande (specie nella dichiarazione delle parti) denota spesso una preoccupante remissività o un'ac-

<sup>67</sup> La distribuzione del lavoro nell'ambito dell'ufficio non dovrebbe mai contrastare con la presenza personale e operosa del Ministro deputato nella raccolta delle prove.

<sup>68</sup> Cfr. K. ORLITA, *Responsabilità del difensore del vincolo...*, cit., 367-368.

<sup>69</sup> Cfr. artt. 164 DC e 17 RP MIDI. Nel *processus brevior* la concentrazione dell'istruttoria richiede una maggior precisione e accuratezza nella preparazione dell'esame giudiziario.

<sup>70</sup> «Le parti, personalmente o per il tramite degli avvocati, e il difensore del vincolo, debbono presentare entro il termine stabilito dal giudice i punti degli argomenti sui quali si chiede l'interrogatorio delle parti, dei testi o dei periti, salvo l'art. 71 (cfr. can. 1552, § 2)» (art. 164 DC). Alla predisposizione previa si aggiunge la facoltà di proposta di integrazione nel corso dell'escussione (cfr. art. 166 DC).

condiscendenza buonista. La sommarietà della verbalizzazione<sup>71</sup>, specie considerando la normale alterità del soggetto decidente, non dovrebbe tradursi in formule di sintesi troppo tecniche e standardizzate che non rispettano l'approssimazione e vivacità di molte dichiarazioni. Il Difensore del vincolo non rappresenta insomma un “bastian contrario” o una sorta di “avvocato del diavolo” nella raccolta delle prove, ma non può sottrarsi ad interventi talvolta scomodi o spiacevoli di verifica e indagine e fornire un supporto prezioso della capacità inquisitoria dell'Istruttore.

La limitata conoscenza dei fatti e degli elementi di contorno della causa, comporta che l'iniziativa della parte pubblica in genere sia un po' ristretta e contenuta, nel *processus brevior* oltretutto l'indagine è finalizzata principalmente alla dimostrazione della pretesa attorea. Il Difensore del vincolo tuttavia anche in questa ipotesi non può rinunciare per principio alla proposta e all'allegazione istruttoria. L'integrazione dei mezzi di prova rientra pacificamente nelle sue facoltà difensive. Così come un interrogatorio senza domande aggiuntive o chiarificatrici rischia di essere parziale o incompleto, un'istruttoria senza il fattivo concorso del contraddittore necessario può risultare insufficiente e unilaterale. Il rappresentante del bene pubblico dovrebbe almeno porsi l'interrogativo circa gli ulteriori espedienti da suggerire o addurre e il loro peso e significato. La particolare celerità del procedimento non è ostativa all'introduzione tempestiva e motivata delle richieste del convenuto<sup>72</sup>. L'aggravio o l'appesantimento necessario semmai potrà essere rimesso al giudizio episcopale; un contegno negligente o rinunciatorio tradisce ad ogni modo un atteggiamento poco professionale ed ecclesialmente immaturo. Abbiamo già accennato al fatto che l'assenza di un adeguato supporto tecnico-periziale in una causa d'incapacità evidenzia una macroscopica scorrettezza che non può non essere denunciata. Una misura semplice ma raramente praticata nel processo ordinario è quella del confronto e del possibile superamento critico delle

<sup>71</sup> «Le risposte delle parti e dei testi devono essere redatte per iscritto dal notaio, ma sommariamente e soltanto in ciò che si riferisce alla sostanza del matrimonio controverso» (art. 18 § 2 RP).

<sup>72</sup> Le carenze o lacune documentali ad esempio, non troppo di rado, meritano un completamento o un supplemento acquisitivo, tra l'altro, piuttosto semplice e rapido.

discordanze<sup>73</sup>. La modalità abbreviata sembra facilitare e consigliare l'eventuale adozione di questo rimedio, al riguardo appare però decisiva e talora risolutoria l'attenzione e la prontezza del Difensore del vincolo<sup>74</sup>.

#### 4.3. *Il Difensore del vincolo nella discussione della causa*

La discussione della causa nel *processus brevior* avviene solo in forma scritta e non prevede scambi e repliche<sup>75</sup>. Le *animadversiones* del Difensore del vincolo tuttavia, specie nell'ipotesi più frequente del diretto intervento del Vescovo diocesano solo nel momento decisivo, costituiscono una fonte non trascurabile per il convincimento del Vescovo-Giudice. Tale scritto difensivo permette infatti di precisare o chiarire le contestazioni avanzate, di formulare nuovi argomenti ostativi alla nullità e, soprattutto, di enucleare e illustrare limiti e insufficienze della prova espletata. Le osservazioni *pro vinculo* dovrebbero costituire quindi il necessario sussidio dello studio e della valutazione critica degli atti<sup>76</sup>.

Il Difensore del vincolo ha l'*obbligo* di presentare tempestivamente (entro il termine fissato dall'Istruttore) le sue osservazioni. L'inciso «si quae habeantur» (se ve ne siano) del can. 1686 si riferisce evidentemente alle difese di parte privata (*defensiones*). L'esercizio del compito difensivo pertanto non è fungibile o discrezionale per il rappresentante del bene pubblico (*animadversiones*)<sup>77</sup>. Abbiamo già chiarito che l'impegno tu-

<sup>73</sup> Cfr. art. 165 § 2 DC.

<sup>74</sup> Il Ministro può illustrare l'influenza della discordanza e mettere in risalto presunte contraddizioni o incongruenze tra le deposizioni.

<sup>75</sup> «[...] il Legislatore, dunque, per questa forma del processo non prevede una più profonda discussione come le *responsiones* del difensore, comunque il vescovo, dopo la valutazione delle osservazioni sulla base degli studi degli atti, deve raggiungere la certezza morale e pubblicare la decisione» (K. ORLITA, *Responsabilità del difensore del vincolo...*, cit., 368).

<sup>76</sup> «La propedeuticità di quest'incombenza [esame degli atti] evita che il Vescovo sia disinformato e poco addentro al giudizio. La forte tentazione di demandare all'Assessore non solo l'approfondimento e il consiglio quanto la presentazione e l'informazione sulla causa ha un antidoto proprio nella preparazione e diligenza dell'ufficio capitale» (M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve...*, cit., 199).

<sup>77</sup> Cfr. anche A. DENKHA, *L'impact de la réforme des procès...*, cit., 494. Questa disparità obbligatoria ovviamente non altera ma assicura l'uguaglianza argomentativa tra le parti.

torio non si limita certo a quest'incombenza, ma trova in essa il suo momento culminante e decisivo. L'inottemperanza del Ministro non sembra determinare l'improcedibilità del giudizio ma condiziona sicuramente la prudenza della decisione<sup>78</sup>. In caso di negligenza, alla scadenza del termine quindicinale l'Istruttore o, piuttosto, il Vicario giudiziale potrebbe comunque ritenere di ingiungere tassativamente la presentazione delle prescritte *animadversiones* prima di trasmettere gli atti al Vescovo<sup>79</sup>. La protratta inadempienza o il cronico ritardo può essere chiaramente causa di provvedimenti sanzionatori e di rimozione dall'ufficio<sup>80</sup>. In casi davvero straordinari e su esplicita richiesta, peraltro il termine per le *animadversiones* e le *defensiones* potrebbe essere ragionevolmente ampliato prima della scadenza. L'assolvimento del compito difensivo può sempre essere soddisfatto nella rimessione alla giustizia o nell'onesta ammissione di non avere nulla da addurre a favore della difesa del vincolo, questo estremo rimedio però non può trasformarsi in un espediente per legittimare l'arrendevolezza e l'acquiescenza<sup>81</sup>.

Circa la redazione delle *animadversiones* valgono i principi già evidenziati dalla dottrina e dalla prassi<sup>82</sup>, rispettando la concisione, incisi-

<sup>78</sup> Cfr. G. ERLEBACH, *La nullità della sentenza giudiziale «ob ius defensionis denegatum» nella giurisprudenza rotale*, LEV, Città del Vaticano 1991, 220.

<sup>79</sup> Cfr. anche, per comprendere lo spirito della legislazione circa le difese, gli artt. 243 § 2 e 245 DC (la presunzione di mancata aggiunta in replica, e il recupero della eventuale negligenza dei patroni, presuppone sempre le osservazioni del rappresentante del bene pubblico). Fermo restando il deprecabile comportamento omissivo del Difensore del vincolo, a maggior ragione per la natura del processo, l'eccezionale protrazione del termine e il favore per la parte pubblica (l'ipotesi sarebbe fonte di ritardo e disequaglianza formale) si giustificerebbero solo per il rilievo cautelare della difesa del coniugio.

<sup>80</sup> Cfr. can. 1436 § 2, art. 53 § 4 DC.

<sup>81</sup> Difficilmente l'esperienza del Difensore del vincolo non troverà motivi di difficoltà o perplessità, quantomeno nel suggerire possibili elementi integrativi dell'istruzione (altri testi significativi, ulteriori documenti da produrre, ecc.).

<sup>82</sup> Cfr. E. L. BOLCHI, *Criteri e suggerimenti per la elaborazione delle animadversiones del difensore del vincolo e delle defensiones dell'avvocato nella fase dibattimentale di una causa di nullità matrimoniale*, Quaderni di diritto ecclesiale 28 (2015) 92-106 (l'A. si sofferma analiticamente sulle finalità, sulla struttura, sui contenuti e sullo stile delle *animadversiones*, spec. 99-106); P. MILITE, *Le «animadversiones» del difensore del vincolo a norma del can. 1682 § 2*, Quaderni dello Studio Rotale 17 (2007) 187-203; N. SCHÖCH, *Le «animadversiones» del difensore del vincolo nelle cause di incapacità consensuale*, Ius Ecclesiae 9 (1997) 81-116.

vità e puntualità che caratterizzano questo tipo di processo. L'astrattezza e genericità della difesa con il richiamo del *favor matrimonii* e della *moralis certitudo* o l'invocazione di scontati principi logici costituisce una parvenza o formalità di protezione del vincolo. In generale formule o argomentazioni abbastanza stereotipate e standardizzate (facilitate dall'uso degli strumenti informatici), svislano e mortificano il lavoro del Difensore del vincolo. L'emersione del caso di specie e la sottolineatura delle specifiche circostanze che possono inficiare la pretesa aiutano al contrario la corretta ricostruzione giuridica della fattispecie considerata<sup>83</sup>. La qualità della difesa non si misura certo "a peso" (la brevità o stringatezza dello scritto può essere un pregio considerevole), richiede comunque una sufficiente originalità d'impostazione e un'analicità argomentativa e descrittiva<sup>84</sup>. La rapidità (senza sommarietà o approssimazioni) del giudizio richiede un preciso e accurato esame degli estremi della forma prescelta. L'insistenza argomentata sulle difficoltà pregiudizialmente rilevate, l'individuare le incongruenze e le clamorose contraddizioni registrate nell'istruzione, il rimarcare la smentita della premessa dimostrative supposte, al di là di tanti altri argomenti logici e dottrinali, contribuiscono all'inquadramento critico del caso e forniscono quantomeno spunti di riflessione e ponderazione per il Vescovo. L'impostazione veritativa della funzione tutoria spinge chiaramente a evitare tendenziosità o faziosità contestative, accresce però implicitamente l'efficacia e persuasività delle osservazioni formulate.

<sup>83</sup> «Con riferimento alla elaborazione delle *animadversiones*, ciò significa che viene presupposta una lettura razionale degli atti, dove all'aggettivo "razionale" deve essere riconosciuta la capacità di compendiare il senso di "intelligente" e "sapiente". Intelligente, in quanto occorre una lettura che, secondo il senso etimologico della parola, "legga dentro" gli atti, riconoscendo in essi ciò che è effettivamente rilevante e trovando i collegamenti interni che permettono di spiegare l'accaduto; sapiente, in quanto volta a comprendere il significato di ciò che gli atti riferiscono alla luce di un quadro di valori, che è quello dell'antropologia cristiana. In questo modo, la elaborazione delle *animadversiones* si configura come un'attività di interpretazione, cioè di ricerca, negli atti, della *ratio*, della logica, del senso degli avvenimenti che sono oggetto del giudizio» (E. L. BOLCHI, *Criteri e suggerimenti per la elaborazione...*, cit., 100).

<sup>84</sup> La consegna di un misero foglio e spesso di un modulo fisso con la variazione dell'intestazione e pochi elementi, diffusa in alcuni tribunali statunitensi, rappresenta una parvenza o caricatura di tutela.

#### 4.4. *Il delicato compito del Difensore del vincolo nell'impugnazione*

La facoltà del doppio grado di giudizio è una garanzia del giusto processo che la riforma ha voluto preservare<sup>85</sup>. Il *processus brevior* non fa eccezione a questo orientamento, anche la specifica disciplina prevista ne è una dimostrazione<sup>86</sup>. La posizione assunta dai coniugi e la supposta affidabilità della dichiarazione riducono però considerevolmente l'ipotesi: «Si deve evidenziare che, *poiché trattasi nel caso, di un processo iniziato di comune accordo tra le parti*, o almeno di una di esse col consenso dell'altra, l'appello, benché possibile, *sarà di fatto molto raro*»<sup>87</sup>. Nella pratica finora l'appello è stato assai sporadico se non praticamente isolato (almeno in sede locale)<sup>88</sup>. L'estrema limitazione dei casi non compromette però l'importanza pratica e concettuale dell'eventuale appello e lo specifico compito al riguardo del Difensore del vincolo<sup>89</sup>.

Il *Difensore del vincolo* non è l'esclusivo responsabile, ma è il *principale protagonista dell'impugnazione della sentenza episcopale*. Considerato il litisconsorzio attivo difficilmente (a meno di violazioni, ripensamenti o scrupoli) uno dei coniugi appellerà la sentenza; il gravame contro la decisione è quindi affidato soprattutto alla parte pubblica<sup>90</sup>. La valutazione concerne la contestazione della correttezza e giustizia del provvedimento. Non si può escludere chiaramente la denuncia di errori *in procedendo* nel rito abbreviato passibili di querela di nullità (*infra* § 5), l'impugna-

<sup>85</sup> Cfr. J. LLOBELL, *Questioni circa l'appello e il giudicato nel nuovo processo matrimoniale. (Con brevi considerazioni sul "Tavolo di lavoro" per l'Italia)*, Ephemerides Iuris Canonici 56 (2016) 436-444; La "*par condicio*" fra le impugnazioni affermative e negative nelle cause di nullità del matrimonio ex M. p. "*Mitis iudex*", in *Studi in onore di Carlo Gullo*, III, 681-704.

<sup>86</sup> Cfr. in generale M. DEL POZZO, *L'appello nel 'processus matrimonialis brevior'*, Archivio Giuridico 237 (2017) 485-535, spec. 505-509.

<sup>87</sup> *Sussidio applicativo MIDI*, 42.

<sup>88</sup> L'*Annuario Statisticum Ecclesiae 2016* non riporta alcun appello in sede locale, quello del 2017 riferisce complessivamente di otto procedimenti in seconda istanza (451).

<sup>89</sup> Benché andrebbe adeguata alla nuova normativa, si ritiene persistente la prescrizione della *Dignitas connubii*: «Fermo restando quanto prescritto dall'art. 264, il difensore del vincolo è tenuto per dovere d'ufficio a interporre appello, se ritiene non sufficientemente fondata la sentenza che per la prima volta ha dichiarato la nullità di matrimonio» (art. 279 § 2).

<sup>90</sup> Il gravame potrà ben consistere anche nei motivi di coscienza o nel ravvedimento di uno dei coniugi a fronte di una pronuncia ritenuta ingiusta.

zione più plausibile e comune resta comunque l'appello. La decisione in merito a tale impugnazione deriva dalle *motivate riserve circa il contenuto della sentenza*. Occorre precisare che la valutazione sull'appello non pare un giudizio di opportunità o convenienza ma di *legittimità e consistenza del decisum*, per quanto rimessa all'apprezzamento discrezionale e imponderabile del Ministro agente. Alla base della risoluzione non c'è insomma la ponderazione degli svantaggi o il presumibile esito dell'impugnazione ma la convinzione della carenza di giustizia della decisione assunta. La "parzialità istituzionale" del difensore del vincolo non si traduce in una contestazione a oltranza ma in una ragionevole e assennata facoltà di rimostranza<sup>91</sup>. L'appello avverso la sentenza *pro nullitate* non è né un atto d'ufficio né un'estrema riserva di coscienza, è il normale esito della persuasione dell'ingiustizia della dichiarazione di nullità. La formazione e il *modus operandi* dei rappresentanti del bene pubblico è bene che rifugga dalla radicalizzazione e dalle rigidità preconcepite e manifesti in pienezza l'autonomia e oggettività del ministero esercitato. La "purificazione" del significato dell'appello connessa all'abolizione della doppia decisione conforme è appunto un'occasione di maturazione e affinamento delle capacità critiche che porta a selezionare (senza annullare o comprimere) il ricorso all'impugnazione. Nel *processus brevior*, come accennato, la mancata contestazione tra i coniugi, la supposta evidenza del motivo di nullità e la facilità dimostrativa giustifica la sporadicità degli appelli. L'impugnazione è destinata presumibilmente a incrementarsi leggermente con la maggior diffusione e radicazione del processo abbreviato, sta di fatto che, senza per questo promuovere un'ingiustificata diffidenza o ostilità, la pratica dell'appello non può essere considerata una disfunzione o un'anomalia ma un normale indice di vitalità del sistema.

La dottrina ha già ripetutamente rilevato la delicatezza e problematicità dell'affidamento al Difensore del vincolo della contestazione

<sup>91</sup> Specie considerando gli estremi del *processus brevior*, l'istruttoria compiuta e l'esplicitazione della motivazione della sentenza possono essere considerati sufficienti a supportare la dichiarazione di nullità, né è necessario che il Difensore del vincolo raggiunga o condivida la certezza morale del Vescovo-Giudice (alcuni Ministri hanno una resistenza o una diffidenza quasi strutturale nei confronti delle dichiarazioni di nullità), basta che ritenga la sentenza fondata e convincente.

della sentenza del Vescovo che lo ha nominato<sup>92</sup>. Il *Defensor vinculi* tuttavia non rappresenta un “dipendente” o un subalterno del proprio Ordinario, è *in primis* l’incaricato di un pubblico servizio da esplicare con autonomia e determinazione. L’apparente *vulnus* d’altronde è intrinseco alla strutturazione gerarchica della giurisdizione ecclesiastica esercitata personalmente dall’ufficio capitale ed è compensato dall’orientamento trascendente dell’ordinamento. L’onestà intellettuale e la correttezza istituzionale non dovrebbero mai portare il Vescovo a considerare l’impugnazione come un atto ostile o una complicazione pastorale ma come una doverosa e apprezzabile manifestazione di serietà e indipendenza. La scarsa pratica congiunturale dell’appello non avvalora tanto lo scetticismo e le riserve paventate da alcuni quanto l’esigenza di non trascurare l’adeguata formazione degli operatori. L’autodisciplina e la deontologia della difesa del vincolo dovrebbe assicurare una sufficiente capacità di dissenso con fermezza e indipendenza. Merita magari più interesse la proposta *de iure condendo* di eliminare la complicazione della prosecuzione dell’appello, riservando la compiutezza del gravame (decisione e motivi) al Difensore del vincolo di primo grado<sup>93</sup>. Nella vigente legislazione comunque la valutazione del Ministro in prima istanza deve trovare riscontro e coltivazione nell’operato del collega di secondo grado. Fermo restando l’autonomia deliberativa dell’ufficio, il Difensore del vincolo d’appello è chiamato a rispettare sempre la logica della dialettica processuale e della specifica funzione rivestita. L’abbandono dell’impugnazione non può mai essere imputata a negligenza o remissività del Ministro deputato ma alla responsabilità e avvedutezza dell’incarico svolto.

<sup>92</sup> Cfr. *supra* nt. 48. Propone perciò J.-P. Schoupe: «Il convient aussi de saisir que la décision d’interjeter appel contre une sentence rendue par l’évêque – son évêque – risque bien de placer le défenseur du lien dans une situation délicate qui aurait raisonnablement dû faire l’objet d’une protection spécifique. Une telle protection, qui, *de lege ferenda*, pourrait par exemple consister en la possibilité, dans les cas vraiment problématiques, d’une transmission de la légitimation d’appeler à un défenseur du lien d’un tribunal voisin» (*Le motu proprio du pape François ‘Mitis et Misericors Iesus’: la réforme du procès de déclaration de nullité de mariage dans le CCEO*, Al Hikma-La Sagesse 1 [2016], § 1.2).

<sup>93</sup> Cfr. P. A. MORENO, *Il difensore del vincolo...*, cit., 216; C. MORÁN BUSTOS, *Criteri organizzativi dei tribunali e criteri d’azione degli operatori giuridici dopo la promulgazione del M. p. Mitis Iudex*, in *Ius et matrimonium II*, 172.

Lo svolgimento del giudizio d'appello nel *processus brevior* si articola nella fase preliminare (giudice monocratico) e nell'eventuale esame definitivo (tribunale collegiale)<sup>94</sup>. La dissociazione delle due tappe può anche implicare una differenziazione del soggetto in concreto preposto alla difesa de vincolo<sup>95</sup>. La stringatezza della legislazione e l'esiguità della prassi rendono ostico e incerto il lavoro dell'interprete. Il procedimento di ammissione o reiezione dell'impugnazione innanzi al Metropolita (Decano della Rota, Suffraganeo più anziano o Vescovo designato), non è specificamente regolamentato, si deve ritenere comunque che si applichi sostanzialmente, per analogia di *ratio* e disciplina, il disposto del can. 1680 § 2<sup>96</sup>. Nell'esame preliminare verrà fissato un termine per la presentazione delle difese<sup>97</sup>. Il Difensore del vincolo che sostiene la fondatezza del gravame sarà pertanto tenuto a chiarire adeguatamente la rilevanza delle doglianze proposte avverso la sentenza episcopale, evitando di far incorrere l'impugnazione nella possibile reiezione. Secondo la dottrina che si è interessata al tema, il provvedimento di *reiectio a limine* risulterebbe a sua volta impugnabile con l'appello o con la domanda di nuovo esame<sup>98</sup>. L'insistenza del Difensore del vincolo chiara-

<sup>94</sup> Cfr. can. 1687 §§ 3-4; M. DEL POZZO, *L'appello nel 'processus matrimonialis brevior'*, cit., 495-526.

<sup>95</sup> W. L. Daniel individua la competenza nel tribunale d'appello del giudice monocratico di secondo grado (*The Abbreviated Matrimonial Process...*, cit., 589; questa interpretazione sembra riconducibile anche a C. M. MORÁN BUSTOS, *El proceso "Brevior" ante el Obispo Diocesano...*, cit., 172-174); Montini invece parla dell'originario tribunale d'appello del giudice *a quo*, il tribunale di appello di un tribunale interdiocesano può infatti non corrispondere con quello del tribunale diocesano che pure vi è ricompreso (G. P. MONTINI, *Dopo la decisione giudiziale: appello e altre impugnazioni*, in *La riforma dei processi matrimoniali di papa Francesco. Una guida per tutti*, 116).

<sup>96</sup> «Decorsi i termini stabiliti dal diritto per l'appello e la sua prosecuzione, dopo che il tribunale di istanza superiore ha ricevuto gli atti giudiziari, si costituisca il collegio dei giudici, si designi il difensore del vincolo e le parti vengano ammonite a presentare le osservazioni entro un termine prestabilito; trascorso tale termine, il tribunale collegiale, se l'appello risulta manifestamente dilatorio, confermi con proprio decreto la sentenza di prima istanza» (can. 1680 § 2). Il disposto va chiaramente adeguato al giudice monocratico prestabilito e alla tipologia di provvedimento richiesto, sembrano comunque esperibili le stesse facoltà difensive previste.

<sup>97</sup> Non è probabilmente casuale che nella norma si parla di *animadversiones*, l'atto tipicamente riservato al Difensore del vincolo.

<sup>98</sup> Cfr. G. P. MONTINI, «*Si appellatio mere dilatoria evidenter appareat*» (can. 1680 § 2 e 1687 § 4 MIDI): *alcune considerazioni*, Periodica 105 (2016) 692; R. RODRÍGUEZ CHA-

mente sarebbe giustificata solo in caso di ferma persuasione circa l'ingiustizia della sentenza e della violazione contenuta nel decreto di rigetto. Nell'esame ordinario d'appello presso il giudice collegiale la parte pubblica dovrà esercitare con completezza e rigore il mandato tutorio. La *Dignitas connubii* precisava espressamente la proposizione di *animadversiones* specifiche e proprie<sup>99</sup>. Non si esclude, e la particolarità del processo abbreviato può consigliarlo<sup>100</sup>, che possa suggerire anche nuovi mezzi istruttori e chiedere il completamento dell'indagine.

##### 5. PROFILI DI NULLITÀ DELLA SENTENZA EPISCOPALE PER DENEGAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA

L'intitolazione del presente paragrafo rappresenta quasi una provocazione o uno stimolo alla *considerazione dell'impegno tutorio del Difensore del vincolo*<sup>101</sup>. Il possibile vizio chiaramente non si riferisce solo alla difesa istituzionale del vincolo, trova però in essa il suo principale parametro e riscontro. Il rinvio all'esame ordinario in caso di mancato raggiungimento della certezza morale del Vescovo demanda ogni eventua-

---

CÓN, *La ejecutividad de las sentencias afirmativas de nulidad de matrimonio no apeladas*, Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado (justel.com) 40 (2016) 37; R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *Mitis Iudex: Fuero competente y sistema de apelaciones*, Ius Canonicum 56 (2016) 129.

<sup>99</sup> «In grado di appello, valutati diligentemente tutti gli atti, anche se può fare riferimento alle osservazioni a favore del vincolo di prima istanza, deve sempre proporre le sue osservazioni, soprattutto circa un supplemento di istruttoria, se questo è stato eseguito» (art. 56 § 6 DC).

<sup>100</sup> Nel giudizio d'appello, specie a seguito dell'ammissione preliminare, il processo segue l'iter normale, anche la particolare celerità e rapidità cede di fronte alla comprovata richiesta di maggior sicurezza e affidabilità della prima decisione.

<sup>101</sup> L'espressione riecheggia il già richiamato G. ERLEBACH, *La nullità della sentenza giudiziale «ob ius defensionis denegatum» nella giurisprudenza rotale*; la giurisprudenza sull'argomento è abbastanza copiosa, cfr. ad es. W. L. DANIEL, *Recent Rotal Jurisprudence concerning the Nullity of the Definitive Sentence*, Periodica 106 (2017) 513-530; A. MENDONÇA, *Recent Rotal Jurisprudence on Procedural Irregularities Amounting to Nullity of a Decision I-II*, Studies in Church Law 7 (2011) 183-240; 8 (2012) 175-246; e più specificamente G. P. MONTINI, *La nullità insanabile per denegato diritto di difesa (can. 1620 7°) e il difensore del vincolo*, Periodica 102 (2013) 317-350; TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Decree coram Arokiaraj, 2 December 2015 (Slovakia). Violation of the Right of Defence of the Defender of the Bond (cann. 1620, 7°, 1626, § 1; DC art. 270, 7°, 276, § 1)*, Canonist 7 (2016) 142-145.

le lesione delle spettanze rappresentative della posizione delle parti private alla cognizione del tribunale di prima istanza<sup>102</sup>. Supponendosi quindi solo l'emanazione della sentenza affermativa, l'interesse di una parte privata contrario, non al contenuto della decisione (rapportabile alla remota evenienza dell'appello di uno o entrambi i coniugi), ma alla regolarità del procedimento (specificamente per denegazione del diritto di difesa), pare riconducibile solo all'equivoca e prevaricatoria determinazione dell'adesione alla domanda attorea e della sua effettiva posizione processuale<sup>103</sup>. Il più presumibile e vario attentato allo *ius defensionis* può essere rapportato dunque alla violazione delle prerogative del *Defensor vinculi* globalmente intese. L'individuazione del possibile difetto di difesa offre tra l'altro un quadro sintetico e riepilogativo del contributo richiesto alla parte pubblica. Il rilievo, per così dire, *ex negativo* esalta proprio la *centralità della dialettica processuale per la ricerca della verità*<sup>104</sup>.

Occorre anzitutto inserire la denuncia di preclusione della difesa del vincolo nel sistema delle impugnazioni. Alla facoltà di appello bisogna sempre associare la possibilità di proposizione della querela di nullità. La denuncia di nullità ha chiaramente un carattere di pregiudizialità rispetto allo stesso gravame<sup>105</sup>. L'accertamento della nullità insanabile tra l'altro ha un termine di prescrizione molto più ampio rispetto all'appello ed è imprescrittibile in via d'eccezione<sup>106</sup>. Nell'ambito

<sup>102</sup> Non si ritiene impugnabile il decreto di remissione all'esame ordinario perché non preclude il corso del giudizio.

<sup>103</sup> Considerata la frequente assenza di difesa tecnico-legale (patroni) e il modesto livello culturale e intellettuale di molti fedeli in tante parti del mondo, la circostanza, come riferito (*supra* ntt. 22-26), è meno inverosimile di quanto non si possa supporre.

<sup>104</sup> «La normativa ecclesiale, anche nel definire la procedura delle cause di nullità matrimoniale, rifugge sia da un radicale scetticismo circa la capacità della ragione di cogliere la qualità di tale relazione e di esprimerla in un discorso, sia da un ingenuo ottimismo che si illuda di non doversi confrontare con i limiti delle capacità umane di conoscenza e di ragionamento. Ma soprattutto contro ogni illusione e pretesa di considerare la ricerca della verità come una questione solamente individuale, propone e offre uno spazio di incontro e di confronto, perché la ragione operi e si esprima attraverso la struttura di un dialogo, inserito nell'alveo di una tradizione interpretativa, la tradizione giurisprudenziale in quanto parte della tradizione ecclesiale» (E. L. BOLCHI, *Criteri e suggerimenti per la elaborazione...*, cit., 106).

<sup>105</sup> Cfr. M. DEL POZZO, *Querrela de nullidad*, in DGDC, VI, 670-673.

<sup>106</sup> Cfr. can. 1621.

matrimoniale l'interesse sarà evidentemente volto al positivo accertamento del vizio inficiante l'esecutività della sentenza (*rectius* alla trascrizione della dichiarazione di nullità<sup>107</sup>). La rilevanza del bene dedotto induce a sottolineare l'esigenza della tempestività e solerzia dell'iniziativa dell'eventuale querela del Difensore del vincolo. La normativa speciale sul processo di nullità matrimoniale non prevede prescrizioni particolari riguardo alla querela. Evidenti motivi di convenienza (cfr. *supra* § 4.4) sconsigliano tuttavia l'esame dell'impugnazione da parte dello stesso giudice che ha emesso la sentenza, per quanto, a meno di proposizione congiunta con l'appello<sup>108</sup>, andrebbe comunque indirizzata al Vescovo diocesano. Anche in caso di inoltro al giudice di appello non è scontato che la querela debba essere esaminata dal Metropolita o dal soggetto equiparato. Questo ed altri profili del sistema delle impugnazioni richiederebbero più autorevoli chiarimenti interpretativi. Il Difensore del vincolo, qualora venisse a conoscenza di nuovi elementi della causa, potrà parimenti esperire la domanda di nuovo esame<sup>109</sup>. Fermo restando la sostanzialità di questo tipo di contestazione, la denegazione del diritto di difesa della parte pubblica non sembra in ogni caso sottrarsi all'attuale restrizione della *nova causae propositio* presso la Rota<sup>110</sup>.

Per quanto attiene all'integrazione della *denegazione del diritto di difesa* la giurisprudenza ecclesiastica ha sottolineato per lo più la *gravità e rilevanza del vizio*<sup>111</sup>. Manca allo stato una casistica relativa alla

<sup>107</sup> Cfr. G. ERLEBACH, *Esecutorietà della sentenza nelle cause di nullità matrimoniale. Per una verifica dell'esistenza dell'istituto*, in ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA (ed.), *Questiones selectae de re matrimoniali ac processuali*, LEV, Città del Vaticano 2018, 231-264.

<sup>108</sup> Cfr. can. 1625, art. 274 § 3.

<sup>109</sup> Cfr. cann. 1644, 1681; FRANCESCO, *Rescritto sul compimento e l'osservanza della nuova legge del processo matrimoniale*, 7-XII-2015; per un approfondito studio del tema: A. CATTA, *Giusto processo e verità della decisione nel diritto canonico*, Lateran University Press, Città del Vaticano 2017.

<sup>110</sup> «Dinanzi alla Rota Romana non è ammesso il ricorso per la *nova causae propositio*, dopo che una delle parti ha contratto un nuovo matrimonio canonico, a meno che consti manifestamente dell'ingiustizia della decisione» (FRANCESCO, *Rescritto...*, 7-XII-2015).

<sup>111</sup> La giurisprudenza canonica ha assunto un indirizzo finalistico e sostanzialistico nella tutela del diritto di difesa; per l'enucleazione di alcune ipotesi, cfr. anche F. VISCOMI, *L'ufficio del difensore del vincolo...*, cit., 74-75.

specifica tipologia processuale. I principi e gli orientamenti generali forniscono comunque indicazioni abbastanza chiare e consolidate che possono essere recepite nel *processus brevior*. La mancata citazione del Difensore del vincolo, più della violazione del diritto di difesa, determina l'istituzione di un giudizio senza una parte convenuta<sup>112</sup>. In tale ipotesi l'assenza della parte pubblica fa completamente mancare il contraddittorio processuale. Il problema non è solo la completezza del confronto (già di per sé inficiante la validità del procedimento), ma la carenza di ogni forma di opposizione e l'annullamento del diritto di difesa. Prescindendosi dalla pubblicazione degli atti, dubbi esistono sull'eventuale sanazione o "tolleranza" del vizio<sup>113</sup>, anche la tardiva citazione o comparizione del Difensore del vincolo può compromettere seriamente la facoltà di eccezione e contestazione. Riteniamo che la *mancata possibilità di assistenza alla sessione istruttoria* leda irrimediabilmente la funzione di resistenza della parte convenuta necessaria. Nessun accesso agli atti, remissione in termini o integrazione istruttoria può compensare il danno della mancata presenza del rappresentante del bene pubblico; la regolarità della chiamata in giudizio *ab initio* è pertanto decisiva<sup>114</sup>. Il rispetto del diritto di difesa trova riscontro in ciascuno dei momenti precedentemente indicati (*supra* §§ 4.1-3). La mancata richiesta o valutazione della risposta della parte pubblica in merito alla domanda attorea, come abbiamo considerato, lede l'effettività dello *ius defensionis* e può compromettere la determinazione e la modalità del giudizio. Fermo restando la discrezionalità giurisdizionale, è difficile valutare l'incidenza della presunta manchevolezza nel merito della valutazione giudiziaria ma può risultare patentemente l'inot-

<sup>112</sup> Cfr. can. 1620, n. 4; J. LLOBELL, *La nullità insanabile della sentenza per un vizio attinente alle parti* (can. 1620, nn. 4, 5 e 6), in ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA (ed.), *La Querela nullitatis nel processo canonico*, LEV, Città del Vaticano 2005, 128-136.

<sup>113</sup> «Qualora, malgrado sia richiesta la loro presenza, il difensore del vincolo o il promotore di giustizia non siano stati citati, gli atti sono nulli, a meno che essi, benché non citati, di fatto siano intervenuti o almeno, prima della sentenza, abbiano preso visione degli atti e potuto svolgere il loro compito (cfr. can. 1433)» (art. 60 DC).

<sup>114</sup> Anche il pregiudizio meramente potenziale si trasforma inesorabilmente in una lesione reale. Qualora l'Istruttore si avvedesse dell'irregolarità della prima notifica non potrebbe che rimettere la causa al Vicario giudiziale per l'effettivo inizio dell'istanza (cfr. can. 1517).

temperanza materiale alla prescrizione legale<sup>115</sup>. L'esigenza della "sostanzialità" della lesione implica però che la manchevolezza si concreti in un pregiudizio non solo procedimentale o ipotetico ma contenutistico e reale, considerando sempre il ruolo e la preparazione del *Defensor vinculi*. La supposta trascuratezza delle obiezioni o puntualizzazioni inizialmente formulate, per quanto non costituisce autonoma causa di querela, potrà riemergere comunque nelle *animadversiones* finali, esplicitando le conseguenze e le preclusioni derivanti. Oltre a quanto già osservato circa la presenza all'espletamento della prova, indebite restrizioni o preclusioni difensive nell'esame giudiziario compromettono la serietà e attendibilità della dimostrazione. La centralità del momento probatorio dovrebbe avvalorare l'incidenza negativa di eventuali limiti di indagine o allegazione per quanto, considerando la direzione e il controllo giudiziario dell'istruttoria, in pratica le carenze difficilmente si potranno disgiungere dall'appello. La natura del giudizio abbreviato inoltre non sembra dar troppo spazio alle cause incidentali<sup>116</sup>. Le *animadversiones* sono il momento culminate dell'esercizio difensivo: la dimostrazione della mancata facoltà di presentazione, dell'irrispondenza dei termini, dell'omissione dell'allegazione agli atti, ecc. rappresenta una patente violazione delle prerogative della funzione tutoria. Occorre precisare che la denuncia del vizio procedimentale e la formalità del rilievo non sminuisce la sostanzialità e pregnanza dell'inoservanza. L'esercizio del diritto di difesa è l'essenza di ogni processo e non può essere certo sottovalutato o minimizzato *ratione munere* nel *processus brevior*. La maturazione di una adeguata sensibilità al riguardo può contribuire al rigore e all'accuratezza garantista della giustizia episcopale.

<sup>115</sup> Integrano ad es. quest'ipotesi: l'assenza della richiesta di presa di posizione in merito alla domanda, l'incongruità o il mancato rispetto del termine fissato, ecc.

<sup>116</sup> L'originaria impostazione normativa quale giudizio episcopale sugli atti di causa («Actis receptis, Episcopus dioecesanus, [...] sententiam ferat», can. 1687 § 1) sembrava riservare l'improbabile sottoposizione di una questione incidentale al Vicario giudiziale, i successivi interventi tuttavia hanno delineato un possibile accentramento procedurale episcopale (FRANCESCO, *Discorso del 25 novembre 2017*; IDEM, *Rescritto modificativo di un paragrafo dell'istruzione della Congregazione per l'Educazione cattolica*, 5-VI-2018).

## 6. LA GARANZIA DELLA GIUSTIZIA E FUNZIONALITÀ DEL 'PROCESSUS BREVIOR'

La completa novità della forma abbreviata *coram Episcopo* implica un assestamento e un rodaggio operativo che può considerarsi ancora in corso e richiederà presumibilmente ancora un certo tempo per una miglior ricostruzione ermeneutica dell'istituto. In questa linea indicazioni direttive e correttive della Segnatura Apostolica o di altri organismi curiali possono sicuramente giovare ad una maggior coerenza ordinamentale e uniformità applicativa<sup>117</sup>. La conoscenza e lo studio della giurisprudenza matrimoniale episcopale contribuirà poi allo scambio delle esperienze e alla soluzione degli ulteriori problemi procedurali<sup>118</sup>. Questi due passaggi (autoritativo e culturale) e la loro reciproca interazione ci sembrano importanti snodi nel cammino della riforma. In questo contesto, non riteniamo che la disciplina vigente (concetto leggermente più ampio della semplice regolamentazione) possa considerarsi del tutto definitiva e completa. Il progressivo chiarimento interpretativo dissiperà residui dubbi e incertezze sul *processus brevior* (ad esempio le competenze tra tribunali diocesani e interdiocesani, le attribuzioni del Vescovo, il contenuto della *reiectio a limine*, ecc.). L'innovatività e stringatezza della normativa attuale rende sicuramente più che mai opportuno il riferimento ai principi generali e alla logica processuale<sup>119</sup>. L'analisi condotta ha cercato di

<sup>117</sup> Come più volte indicato (cfr. M. DEL POZZO, *L'impatto della riforma...*, cit., 52-56; *I titoli di competenza e la "concorrenza materiale" alla luce del M. p. Mitis iudex Dominus Iesus*, *Ius Ecclesiae* 28 [2016] 473-477; *I principi del processo di nullità matrimoniale*, § 5.3), pur tenendo conto di una certa flessibilità e malleabilità della legislazione, il timore più sentito concerne la diversificazione e fungibilità dello strumento processuale che può facilmente indurre ad una surrettizia amministrativizzazione del giudizio e a un pernicioso lassismo decisorio.

<sup>118</sup> Cfr. C. IANNONE, *Il valore della giurisprudenza nel sistema giuridico canonico*, Edusc, Roma 2012. L'esiguità dell'appello fa supporre che difficilmente ci sarà un'istanza di controllo e un'ampia giurisprudenza a livello centrale. Il visto di esecutività della Segnatura in alcuni Paesi (Italia, Portogallo, Repubblica Dominicana, Capo Verde) può almeno contribuire a indirizzare correttamente la prassi qualora vi fossero mancanze o deviazioni, cfr. A. NERI, *Decreto di esecutività della Segnatura Apostolica e procedimento di delibazione delle sentenze di nullità matrimoniale dinanzi alle Corti di Appello*, Pontificia Università della Santa Croce, Roma 2019.

<sup>119</sup> Cfr. M. DEL POZZO, *I principi del processo...*, cit., § 7.

dimostrare proprio come il contenuto della funzione tutoria del Difensore del vincolo possa essere ricostruita in maniera abbastanza organica e conseguente alla luce della *ratio processualis*. Occorre rimarcare che il *fattivo impegno della parte pubblica è una garanzia della giustizia e funzionalità del processo matrimoniale* (a maggior ragione del *processus brevior* ove manca un'altra parte convenuta). La sollecitudine difensiva del Ministro anche in una causa “facile” non deve mai essere guardata con sospetto e fastidio ma con fiducia e apprezzamento in vista della solidità e sicurezza della decisione. La qualità del lavoro del *Defensor vinculi* è il massimo contributo possibile alla bontà dell'accertamento<sup>120</sup>.

La considerazione esposta induce a tornare ai *requisiti giuridico-deontologici del rappresentante del bene pubblico*. La giustizia, in ultima analisi, non è tanto una questione di norme e mezzi (sempre integrabili e perfettibili) quanto della disposizione delle persone e della pratica dei valori. In merito alle caratteristiche del Difensore del vincolo può essere utile ribadire l'esigenza della *sentita determinazione*, dell'*adeguata formazione* e della *dedizione prioritaria*<sup>121</sup>. Il *processus brevior* non fa che esaltare tali connotati attitudinali. In primo luogo, la «provata prudenza e sollecitudine per la giustizia» (can. 1435) suggella l'armonica integrazione della ponderazione e risolutezza nel servizio della giustizia<sup>122</sup>. La dimostrazione dell'inclinazione personale è indissociabile chiaramente da un minimo di esperienza e dalla dovuta perizia nell'attività forense<sup>123</sup>. L'impostazione “carrieristica”, potestativa e clericale delle funzioni giudiziarie, tuttora diffusa, purtroppo porta ta-

<sup>120</sup> La richiamata concezione istituzionale del processo implica che la verità processuale sia il frutto maturo dell'apporto di tutti gli agenti.

<sup>121</sup> I passaggi della scansione proposta ricalcano da vicino quelli delineati da P. A. MORENO, *Il difensore del vincolo...*, cit., 213-215 (§ 5. *Requisiti fondamentali per la retta attuazione del DV: vocazione, formazione e dedizione*).

<sup>122</sup> Sovente si suppone un contrasto tra la prudenza e la decisione o l'energia, la fermezza e risoluzione sono invece costitutive della ponderatezza dell'azione, cfr. J. PIEPER, *La prudenza*, Morcelliana-Massimo, Brescia-Milano 1999, 20-23.

<sup>123</sup> Cfr. anche l'avvertenza della *Provida Mater Ecclesia* richiamata nel *Proemio* della *Dignitas connubii* (nt. 14, AAS 28 [1936] 314), riferibile a tutti i ministri del tribunale. La peculiarità e concentrazione del *processus brevior* richiede ministri particolarmente ferrati e navigati, di cui sarebbe bene tener conto in caso di possibilità di scelta nell'ambito dell'ufficio.

lora a sottovalutare la competenza e professionalità del Difensore del vincolo. Il necessario “zelo per la giustizia” non è una connotazione enfatica e ridondante ma l’indicazione di una speciale premura e preoccupazione, non disgiunta dal coraggio e dall’intraprendenza, per il rispetto del dovuto e per il diritto di difesa<sup>124</sup>. In ipotesi – ribadiamo – la motivazione e la coscienza del ruolo è decisiva per assicurare la effettività del contraddittorio giudiziario<sup>125</sup>. Conviene sottolineare ancora il bisogno di una *formazione costante e profonda*. L’aggiornamento e l’approfondimento dottrinale e giurisprudenziale non sono dati troppo frequenti e scontati, specie in un’epoca di rapidi cambiamenti e trasformazioni sociali. La preparazione del Ministro tra l’altro non può essere limitata alle competenze tecniche ma coinvolge pure l’aspetto umano, spirituale, deontologico e culturale. La cura e l’incremento delle risorse umane a disposizione rientra nella responsabilità e vigilanza del Vescovo o del Moderatore<sup>126</sup>. Non sembra inutile infine richiamare la *dedizione prevalente*. La penuria di tempo o il sovraccarico di lavoro spesso inficia l’efficienza dei ministri del tribunale. La professionalità e la maturazione delle capacità non possono prescindere dalla necessaria applicazione e dal precipuo impegno<sup>127</sup>. A fronte della carenza di vocazioni e di risorse è difficile ottemperare alle diverse richieste pastorali, proprio in considerazione della centralità della pastorale familiare e della sollecitazione alla celerità dell’amministrazione della giustizia, tuttavia l’impiego nell’organico giudiziario, se anche non sempre può essere prioritario e preminente, non può essere accessorio e marginale. La generosità e l’abnegazione del soggetto non bastano a compensare i limiti oggettivi di tempo e concentra-

<sup>124</sup> Bisogna aver sempre presente tra l’altro che «la virtù è una convinzione che si è trasformata in un principio interno e stabile dell’agire» (FRANCESCO, es. ap. *Amoris laetitia*, 19-III-1917, n. 267).

<sup>125</sup> Un atteggiamento passivo o remissivo poco aiuta la ricerca della verità.

<sup>126</sup> Cfr. anche art. 8 § 1 RP MIDI, con le puntualizzazioni dell’*Istruzione CEC* (*supra* nt. 41); spunti interessanti sono contenuti anche nelle conclusioni di G. BELFIORE, *Sull’istruzione relativa agli studi di Diritto canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale*, *Monitor Ecclesiasticus* 137 (2017) 737-739.

<sup>127</sup> Cfr. anche J. R. PUNDERSON, *Accertamento della verità “più accessibile e agile”: preparazione degli operatori e responsabilità del vescovo. L’esperienza della Segnatura Apostolica*, in L. SABBARESE (ed.), *Sistema matrimoniale canonico in Synodo*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2015, 91-94 (§ 2. *Operatori di giustizia preparati e sufficienti*).

zione. Un numero di cause troppo ingente evidentemente compromette l'attenzione e la cura specifica del Ministro. L'obiettivo di ogni sistema di tutela efficace è pertanto avere un Difensore del vincolo motivato, capace e disponibile<sup>128</sup>.

Questo saggio, in un certo senso, integra e completa la prospettiva del nostro volume sul processo più breve, focalizzando l'attenzione sulla "parte debole e disagiata" del rapporto processuale<sup>129</sup>. L'attenzione formativa e deontologica non può trascurare l'epistemologia degli operatori. Il discorso sul senso e l'orientamento della propria scienza è fondamentale e decisivo. Il principale nemico del "buon diritto" non è tanto il normativismo legalista e positivista o la chiusura ermeneutica quanto l'uso improprio o pseudo-pastorale dei mezzi giuridici<sup>130</sup>. La tentazione della surrettizia implementazione della "nullità di coscienza" o della "autocertificazione della nullità" non è troppo lontana dall'atteggiamento di alcuni operatori ecclesiali. Il *processus brevior*, se malinteso, si presta al rischio della sommarietà o approssimazione istruttoria e decisoria. La forma abbreviata non è certo l'espedito per "smaltire" più sollecitamente e sbrigativamente il carico giudiziario o per mostrare un'ingenua benevolenza pastoralista; rappresenta una pronta e qualificata risposta di giustizia a una domanda particolarmente fondata e agevolmente comprovabile. La straordinarietà nell'inoltro della procedura (che non significa assoluta sporadicità) è già un indice significativo di vigilanza e responsabilità. Il Difensore del vincolo è chiamato ad assicurare la correttezza e l'affidabilità dell'accertamento della nullità. Una sorta di complesso da "parte ingrata o scomoda" non

<sup>128</sup> L'abilitazione e la promozione dei laici e una maggior distribuzione degli incarichi pare una linea organizzativa da coltivare, soprattutto nei tribunali con un cospicuo numero delle cause. Cfr. anche A. P. TAVANI, *I laici e la funzione giudiziaria*, in *I soggetti del nuovo processo...*, 175-205.

<sup>129</sup> «La riuscita della riforma processuale dipenderà più che dalla bontà dello strumento tecnico dalla formazione e applicazione degli addetti, i Vescovi *in primis*. Una particolare attenzione è stata prestata quindi agli aspetti formativi, epistemologici e deontologici del processo *brevior*» (M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve...*, cit., dorso di copertina).

<sup>130</sup> «Occorre rifuggire da richiami pseudopastorali che situano le questioni su un piano meramente orizzontale, in cui ciò che conta è soddisfare le richieste soggettive per giungere ad ogni costo alla dichiarazione di nullità» (BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 29-I-2010, AAS 102 [2010] 112).

può sviarlo dal suo mandato rappresentativo. Abbiamo già sottolineato come una contestazione oltranzistica ed esasperata contraddice all'uso avveduto e ragionevole delle facoltà difensive. La connivenza o la tolleranza con la superficialità dimostrativa o con i cedimenti procedurali però disdice clamorosamente alla concezione e al retto esercizio della funzione tutoria.

## Bibliografia

- ALZATE, P., *Fundamentación jurídica de la indisolubilidad del matrimonio*, Pontificio Ateneo della Santa Croce, Roma 1995.
- ARROBA CONDE, J. M., *La relazione tra potestà giudiziale episcopale e uffici tecnici nel processus brevior*, in AA. VV., *Studi in onore di Carlo Guallo*, III, LEV, Città del Vaticano 2017, 777-799.
- BAZÁN MOGOLLÓN, R., *La fórmula de las dudas: marco general, cuestiones preliminares y regulación en el sistema del M. p. "Mitis Iudex Dominus Iesus"*, Edusc, Roma 2019.
- BOLCHI, E. L., *Criteri e suggerimenti per la elaborazione delle animadversiones del difensore del vincolo e delle defensiones dell'avvocato nella fase dibattimentale di una causa di nullità matrimoniale*, Quaderni di diritto ecclesiale 28 (2015) 92-106.
- BONI, G., *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte seconda)*, Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it) n. 10/2016, 14-III-2016, 1-76.
- CATOZZELLA, F., *La Prospettiva del difensore del vincolo nella fase istruttoria del processo*, Anuario de derecho canónico 5 (2016) 15-39.
- CATTA, A., *Giusto processo e verità della decisione nel diritto canonico*, Lateran University Press, Città del Vaticano 2017.
- CAVIGLIA, C., *Il ruolo del Difensore del Vincolo tra Misericordia e Giustizia*, in *Incontri di formazione "Giudicare, accompagnare e raggiungere la verità"*, Vicariato di Roma, 23-I-2019, in corso di pubblicazione nei relativi Atti.
- COLAIANNI, N., *Il giusto processo di delibazione e le "nuove" sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it) n. 39/2015, 21-XII-2015, 1-29.
- DANIEL, W. L., *Recent Rotal Jurisprudence concerning the Nullity of the Definitive Sentence*, Periodica 106 (2017) 513-530.
- , *The Abbreviated Matrimonial Process before the Bishop in Cases of "Manifest Nullity" of Marriage*, The Jurist 75 (2015) 539-591.

- DE RUSCHI, L., *El processus brevior del motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. Una interpretación doctrinal*, Anuario Argentino de Derecho Canónico 22 (2016) 169-230.
- DEL POZZO, M., *Chiarimenti pontifici sul “processus brevior”. Riflessioni alla luce del Discorso del 25 novembre 2017*, Ius Canonicum 58 (2018) 503-537.
- , *L'appello nel ‘processus matrimonialis brevior’*, Archivio Giuridico 237 (2017) 485-535.
- , *L'impatto della riforma sul diritto processuale vigente*, in L. MUSSO – C. FUSCO (eds.), *La riforma del processo matrimoniale ad un anno dal Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, LEV, Città del Vaticano 2017, 47-80.
- , *I titoli di competenza e la “concorrenza materiale” alla luce del M. p. Mitis iudex Dominus Iesus*, Ius Ecclesiae 28 (2016) 457-478.
- , *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*, Edusc, Roma 2016.
- , *Querella de nullidad*, in J. OTADUY – A. VIANA – J. SEDANO (coord. y dir.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, VI, Cizur Menor 2012, 670-673.
- DENKHA, A., *L'impact de la réforme des procès en nullité de mariage sur le rôle du défenseur du lien*, Revue de Droit Canonique 67 (2017) 485-517.
- DI BERNARDO, E., *Problemi e criticità della nuova procedura*, in *La riforma del processo matrimoniale ad un anno...*, 109-152.
- ERLEBACH, G., *Esecutorietà della sentenza nelle cause di nullità matrimoniale. Per una verifica dell'esistenza dell'istituto*, in ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA (ed.), *Quaestiones selectae de re matrimoniali ac processuali*, LEV, Città del Vaticano 2018, 231-264.
- , *La nullità della sentenza giudiziale «ob ius defensionis denegatum» nella giurisprudenza rotale*, LEV, Città del Vaticano 1991.
- ERRÁZURIZ M., C. J., *Verità del matrimonio indissolubile e giustizia*, Ius Ecclesiae 13 (2001) 577-590.
- GIRAUDO, A., *La scelta della modalità con cui trattare la causa di nullità: processo ordinario o processo più breve*, in REDAZIONE DI QUADERNI DI

- DIRITTO ECCLESIALE (ed.), *La riforma dei processi matrimoniali di papa Francesco. Una guida per tutti*, Ancora, Milano 2016, 47-65.
- HALLEIN, P., *Le défenseur du lien dans les causes de nullité de mariage. Étude synoptique entre le code et l'instruction "Dignitas connubii", fondée sur les travaux des commissions préparatoires de l'instruction*, Pontificia Università Gregoriana, Roma 2009, 152-186.
- HUBER, J., *Defensor del vínculo*, in DGDC, II, 1005-1007.
- , *Il difensore del vincolo*, Ius Ecclesiae 14 (2002) 113-133.
- IANNONE, C., *Il valore della giurisprudenza nel sistema giuridico canonico*, Edusc, Roma 2012.
- INCHES, F., *La difesa "rationabiliter" del vincolo matrimoniale dal codice di diritto canonico del 1983 al motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus del 2015*, Pontificia Università Lateranense, Roma 2017.
- LLOBELL, J., *La "par condicio" fra le impugnazioni affermative e negative nelle cause di nullità del matrimonio ex M. p. "Mitis iudex"*, in *Studi in onore di Carlo Gullo*, III, 681-704.
- , *Questioni circa l'appello e il giudicato nel nuovo processo matrimoniale. (Con brevi considerazioni sul "Tavolo di lavoro" per l'Italia)*, Ephemerides Iuris Canonici 56 (2016) 436-444.
- , *I processi matrimoniali nella Chiesa*, Edusc, Roma 2015.
- , *La nullità insanabile della sentenza per un vizio attinente alle parti (can. 1620, nn. 4, 5 e 6)*, in ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA (ed.), *La Querela nullitatis nel processo canonico*, LEV, Città del Vaticano 2005, 128-136.
- , *Fondamenti teologici del diritto processuale canonico. Sul ruolo del processo per la comprensione dell'essenziale dimensione giuridica della Chiesa*, in C. J. ERRÁZURIZ M. – L. NAVARRO (eds.), *Il concetto di diritto canonico. Storia e prospettive*, A. Giuffrè, Milano 2000, 267-300.
- , *Note epistemologiche sul processo canonico*, in R. BERTOLINO – S. GHERRO – G. LO CASTRO (eds.), *Diritto «per valori» e ordinamento costituzionale della Chiesa*, G. Giappichelli, Torino 1996, 274-291.
- , *Il patrocinio forense e la «concezione istituzionale» del processo canonico*, in P. A. BONNET – C. GULLO (eds.), *Il processo matrimoniale canonico*, LEV, Città del Vaticano <sup>2</sup>1994, 439-478.

- MENDONÇA, A., *Recent Rotal Jurisprudence on Procedural Irregularities Amounting to Nullity of a Decision I-II*, *Studies in Church Law* 7 (2011) 183-240; 8 (2012) 175-246.
- MILITE, P., *Le «animadversiones» del difensore del vincolo a norma del can. 1682 § 2*, *Quaderni dello Studio Rotale* 17 (2007) 187-203.
- MONTINI, G. P., *Gli elementi pregiudiziali del processus brevior*, in AA. VV., *Prassi e sfide dopo l'entrata in vigore del M. p. Mitis Iudex Dominus Iesus e del Rescriptum ex audientia del 7 dicembre 2015*, LEV, Città del Vaticano 2017, 47-64.
- , *Il difensore del vincolo e l'obbligo dell'appello*, *Periodica* 106 (2017) 301-339.
- , «*Si appellatio mere dilatoria evidenter appareat*» (can. 1680 § 2 e 1687 § 4 MIDI): *alcune considerazioni*, *Periodica* 105 (2016) 663-699.
- , *L'accordo dei coniugi quale presupposto del "processus matrimonialis brevior" [can. 1683, 1° MI]*, *Periodica* 105 (2016) 395-415.
- , *Dopo la decisione giudiziale: appello e altre impugnazioni*, in *La riforma dei processi matrimoniali di papa Francesco. Una guida per tutti*, 107-125.
- , *La nullità insanabile per denegato diritto di difesa (can. 1620 7°) e il difensore del vincolo*, *Periodica* 102 (2013) 317-350.
- MORÁN BUSTOS, C., *Criteri organizzativi dei tribunali e criteri d'azione degli operatori giuridici dopo la promulgazione del M. p. Mitis Iudex*, in H. FRANCESCHI – M. Á. ORTIZ (eds.), *Ius et matrimonium II. Temi processuali e sostanziali alla luce del motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Edusc, Roma 2017, 97-177.
- , *El proceso "brevior" ante el Obispo diocesano*, in M. E. OLMOS ORTEGA (ed.), *Procesos de nulidad matrimonial tras la reforma del papa Francisco*, Dykinson, Madrid 2016, 125-175.
- MORENO, P. A., *Il difensore del vincolo (dopo la promulgazione del MI)*, in *Ius et matrimonium II*, 179-217.
- NERI, A., *Decreto di esecutività della Segnatura Apostolica e procedimento di delibazione delle sentenze di nullità matrimoniale dinanzi alle Corti di Appello*, Pontificia Università della Santa Croce, Roma 2019.
- ORLITA, K., *Responsabilità del difensore del vincolo nell'attuale processo matrimoniale*, in *Ius et iustitia. Acta XVIII Symposii iuris canonici anni*

- 2016, Slovenská spoločnosť kánonického práva, Spisská Kapitulá 2016, 347-369.
- ORTIZ, M. Á., *Il difensore del vincolo*, in H. FRANCESCHI – J. LLOBELL – M. Á. ORTIZ (eds.), *La nullità del matrimonio: temi processuali e sostantivi in occasione della «Dignitas connubii»*, Edusc, Roma 2005, 27-68.
- PALESTRO, V., *Il Difensore del vincolo ed il Promotore di giustizia (artt. 53-60)*, in P. A. BONNET – C. GULLO (eds.), *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione «Dignitas connubii». Parte seconda: la parte statica del processo*, LEV, Città del Vaticano 2007, 185-190.
- PEÑA GARCÍA, C., *El defensor del vínculo en las causas de nulidad matrimonial tras Mitis Iudex*, in L. RUANO ESPINA – J. L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDEO (coords.), *Novedades de derecho canónico y derecho eclesiástico del Estado. A un año de la reforma del proceso matrimonial. Actas de las XXXVII Jornadas de Actualidad Canónica, organizadas por la Asociación Española de Canonistas y celebradas en Madrid, los días 19 al 21 de abril de 2017*, Dykinson, Madrid 2017, 327-351.
- , *La reforma de los procesos canónicos de nulidad matrimonial: el motu proprio «Mitis Iudex Dominus Iesus»*, Estudios Eclesiásticos 90 (2015) 621-682.
- , *Defensores del vínculo y patronos de las partes en las causas de nulidad del matrimonio: consideraciones sobre el principio de igualdad de partes públicas y privadas en el proceso*, Ius Ecclesiae 21 (2009) 349-366.
- , *Actuación del defensor del vínculo en el proceso de nulidad matrimonial: consideraciones sobre su función a la luz de la regualción codicial y de la Instrucción «Dignitas Connubii»*, Revista Española de Derecho Canónico 65 (2008) 517-536.
- PIEPER, J., *La prudenza*, Morcelliana-Massimo, Brescia-Milano 1999.
- POLLIN, F., *La vita interiore semplificata*, San Paolo Edizioni, Roma 1984.
- PUNDERSON, J. R., *Accertamento della verità «più accessibile e agile»: preparazione degli operatori e responsabilità del vescovo. L'esperienza della Segnatura Apostolica*, in L. SABBARESE (ed.), *Sistema matrimoniale canonico in Synodo*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2015, 87-103.

- RODRÍGUEZ CHACÓN, R., *La ejecutividad de las sentencias afirmativas de nulidad de matrimonio no apeladas*, Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado (iustel.com) 40 (2016) 1-52.
- RODRÍGUEZ-OCAÑA, R., *Mitis Iudex: Fuero competente y sistema de apelaciones*, Ius Canonicum 56 (2016) 105-134.
- , *La función del defensor del vínculo (Referencia a las causas matrimoniales por incapacidad)*, Ius Canonicum 31 (1991) 173-207.
- SABBARESE, L., *Il processo più breve: condizioni per la sua introduzione, procedura, decisione*, in E. B. O. OKONKWO – A. RECCHIA (eds.) a cura di, *Tra rinnovamento e continuità. Le riforme introdotte dal motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Città del Vaticano 2016, 39-58.
- SCHÖCH, N., *Il promotore di giustizia e il difensore del vincolo*, in C. FUSCO – G. MOSCARIELLO (eds.), *I soggetti del nuovo processo matrimoniale canonico*, LEV, Città del Vaticano 2018, 232-258.
- , *Le «animadversiones» del difensore del vincolo nelle cause di incapacità consensuale*, Ius Ecclesiae 9 (1997) 81-116.
- SCHOUPPE, J.-P., *Le motu proprio du pape François ‘Mitis et Misericors Iesus’: la réforme du procès de déclaration de nullité de mariage dans le CCEO*, Al Hikma-La Sagesse 1 (2016).
- TAVANI, A. P., *I laici e la funzione giudiziaria*, in *I soggetti del nuovo processo...*, 175-205.
- TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Sussidio applicativo del M. p. Mitis Iudex Dominus Iesus*, Città del Vaticano, gennaio 2016.
- , *Decree coram Arokjaraj, 2 December 2015 (Slovakia). Violation of the Right of Defence of the Defender of the Bond (cann. 1620, 7°, 1626, § 1; DC art. 270, 7°, 276, § 1)*, Canonist 7 (2016) 142-145.
- VAJANI, D., *La cooperazione del difensore del vincolo alla ricerca della verità per il bene della Chiesa*, Pontificia Università Lateranense, Roma 2003.
- VISCOME, F., *L'ufficio del difensore del vincolo dopo la riforma dei processi matrimoniali di papa Francesco*, Forum Canonicum 12 (2017) 57-92.
- WEIER, J., *Die Parität zwischen Ehebandverteidiger und Anwalt im kirchlichen Ebenichtigkeitsprozeß. Erreichtes und Erwünschtes*, De processibus matrimonialibus 4 (1997) 319-333.

YUNGA NDOSIMAU, J., *Les actes judiciaires dans la structure de la certitude morale à la lumière de l'art. 247 de la Dignitas connubii*, Médiaspaul, Kinshasa 2011.